

Marco Paolo Geri

Alfredo Pozzolini: dalla biblioteca alle tracce di un'esperienza professionale

SOMMARIO: 1. Le vicende della biblioteca di Alfredo Pozzolini – 2. Scorrendo gli scaffali e l'inventario – 3. Le allegazioni superstiti a stampa: elementi di una vicenda professionale.

ABSTRACT: This article investigates about the library of criminal lawyer Alfredo Pozzolini and in particular about the forensic brief that are contained in it.

KEY WORDS: Alfredo Pozzolini - Libraries of lawyers - Criminal science.

1. Le vicende della biblioteca di Alfredo Pozzolini*

In altro contributo ho cercato di porre in evidenza il complesso della produzione scientifica di Alfredo Pozzolini (1877-1936) e la sua posizione rispetto ai vari orientamenti delle discipline penalistiche del tempo in cui visse¹. Del giurista nato a Pisa si ha anche la possibilità di consultare l'inventario della biblioteca e di maneggiarne una parte, che è conservata nei fondi librari dell'ateneo pisano e, per una piccola porzione, in un'altra biblioteca della città².

* Ringrazio il dott. *Daniele Ronco* del servizio bibliotecario dell'ateneo pisano per aver recuperato dalla putrefazione i volumi di Pozzolini e, con gli altri addetti all'Archivio d'Ateneo (d'ora in poi AUPi) e i volontari della biblioteca "Franco Serantini", per avermi facilitato la presente ricerca.

¹ M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*, destinato a "Diritto penale del XXI secolo. Europeo, storico, comparato".

² Per una prima rassegna di studi riguardanti biblioteche di giuristi: M. P. Geri, *Nel laboratorio di Francesco Carrara: le miscellanee giuridiche*, Torino 2003, p. 2 e Id., *La sorte della biblioteca di Giuseppe Averani in una controversia ereditaria*, in "Bollettino storico Pisano", LXXIV (2005), p. 250. A questi vanno aggiunti, senza pretesa di completezza, i più recenti o omessi nelle ricerche appena citate, J. Barrientos Grandon, *Librería de Don Sebastián Calvo de la Puerta (1717-1767) oidor de la Real Audiencia de Guatemala*, in "Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Materiales", XXI (1999), pp. 337-373 (e gli altri qui citati); Id., *La biblioteca de l'oidor Sancho Garcia de Salazar (c. 1630-1688). Notas para el estudio de la cultura jurídica en Chile indiano*, in "Revista de historia del derecho "R. Levene", XXIX (1992), pp. 7-28 (e gli altri scritti citati nel testo); Id., *La cultura jurídica en el Reino de Chile. Bibliotecas de Ministros de la Real Audiencia de Santiago (XVII-XVIII)*, Santiago 1992; G. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXI (1/2001), pp. 233-261; G. S. Pene Vidari, *Due generazioni di avvocati attraverso i libri*, in "Rivista dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia", 56 (1999), pp. 97-118; A. Mattone, *Giovanni Francesco Fara giureconsulto e storico del XVI secolo*, in *A Ennio Cortese. Scritti promossi da Domenico Maffei*, II, Roma 2001, pp. 337-341 (con l'indicazione di altri lavori sul tema); D. Maffei, *Per la donazione del fondo antico della biblioteca di Filippo Vassalli al Senato della Repubblica*, in "Studi senesi", CXIII (2001), pp. 173-177; P. Griguolo, *I libri di Girolamo Ferrarini giureconsulto e cronista ferrarese (1506)*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medioevo all'età moderna. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno* curr. M. Ascheri, G. Colli et alii, I, Roma 2006, pp. 369-373; P. Innocenti, *"Questa mia vana biblioteca privata ...". In memoria di un avvocato antifascista: Francesco Chioccon (1922-2004) e il dono dei suoi libri alla Chelliniana di Grosseto*, ivi, I, pp. 375-399; E. Martellozzo

Sovente le biblioteche degli studi professionali, sfruttando una certa tradizione ereditaria, si formano e sono destinate a durare a lungo, tra scarti e dismissioni a ogni tornata del destino. Nel caso di Pozzolini questo non accadde e non solo perché nessuno della famiglia³ o degli aggregati allo studio proseguì l'attività dopo la morte del maestro. Tra i praticanti che a loro tempo avevano frequentato lo studio di Pozzolini, infatti, ci fu anche Guido Buffarini Guidi, politico, esponente di spicco del regime fascista fino a Salò e alla condanna a morte nel luglio del 1945⁴. Egli a inizio anni venti era divenuto avvocato⁵ e, pur tenendo studio per conto proprio, aveva continuato come vedremo nelle prossime pagine a collaborare con il maestro. Quando Pozzolini, non ancora sessantenne, passò a miglior vita, "costretta dal bisogno"⁶, la vedova del penalista cedette⁷ la biblioteca del marito a Buffarini Guidi, allora Sottosegretario di Stato all'Interno, e i libri di Pozzolini cambiarono studio. Dopo la morte del gerarca fascista, poi, assieme agli altri beni a lui attribuibili disseminati per mezza Italia⁸, i volumi appartenuti a Pozzolini furono sequestrati e posti sotto custodia perché rappresentanti presuntivamente *proventi di regime*⁹.

Forin, *Il giurista padovano Pietro Barbò Soncin († 1482) e la sua biblioteca*, ivi, II, pp. 617-664; A. M. Oliva, *Lo studio e la biblioteca di Bartolomeo Gerp giurista e bibliofilo a Cagliari alla fine del '400*, ivi, III, pp. 1053-1074; U. Petronio, S. Bulgarelli, *A proposito del catalogo del fondo Ennio Cortese della biblioteca del Senato della Repubblica*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXXVI (2013), pp. 369-379; M. P. Geri, *Nelle Università "più celebrate esistenti": studenti, docenti, libri e manoscritti di diritto nel collegio Sinibaldo di Bologna*, in "Studi Senesi", CXXXIX (2017), pp. 447-455; F. D'Urso, *La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)*, in "Historia et ius" [www.historiaetius.eu], 11 (2017), paper 4, pp. 13-33.

³ Dei due figli gemelli di Alfredo di cui si ha notizia, solo uno (Sergio), dopo essersi laureato in non giovane età, si iscrisse all'Albo nel 1936. Successivamente, però, intraprese la strada della pubblica amministrazione: Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa (d'ora in poi AOAPi), *Fascicoli degli iscritti, Sergio Pozzolini*.

⁴ Su di lui (1895-1945): F.W. Deakin, *Buffarini Guidi Guido*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIV (1972), pp. 809-810; R. P. Domenico, *Buffarini Guidi Guido*, in *Dizionario del Fascismo* curr. V. de Grazia e S. Luzzatto, I, Torino 2002, pp. 204-205; A. De Bernardi-S. Guarracino (curr.), *Dizionario del Fascismo. Storia, personaggi, cultura fonti e dibattito storiografico*, Milano 2003, p. 190 e, tra i molti studi sul periodo, R. P. Domenico, *Processo ai fascisti (1943-1948). Storia di un'epurazione che non c'è stata*, Milano 1996, pp. 206-208; 234-251; S. Lupo, *Il fascismo: la politica in un regime totalitario*, Roma 2005, pp. 323-324; R. Canosa, *Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed epurazioni a Milano negli anni 1945-1947*, Milano 1978, p. 20.

⁵ Si iscrisse all'albo dei Procuratori nell'ottobre del 1920, a quello degli Avvocati l'anno successivo e a quello dei patrocinanti presso le *magistrature superiori* nel 1932: AOAPi, *Registro di avvocati e procuratori*, non numerato, *ad nomen*.

⁶ Lo si dice in un documento conservato nell'archivio dell'Università di Pisa: AUPi, *Carteggio Generale*, 9146, XXXV/2 (18 dicembre 1947: lettera del Rettore al Ministero).

⁷ Non c'è traccia di un atto di cessione e, dai tentativi di rivendicazione che furono fatti anni dopo, si può dedurre che la cessione avvenne *brevi manu*.

⁸ Chi volesse rendersene conto non avrebbe che da consultare il fascicolo della *avocazione* dei suoi beni conservato tra le carte del Ministero delle Finanze: Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Ministero finanze, Direzione Generale Entrate speciali, Avocazione profitti di regime, fascicoli personali* [d'ora in poi *Avocazione Buffarini*], busta 7, fasc. 19.

⁹ La vicenda dell'applicazione di tali provvedimenti restrittivi sui beni è tutta da indagare, non solo alla

Scriveva il *sequestratario* dei beni presenti a Pisa:

esiste una biblioteca già del defunto Alfredo Pozzolini la di cui vedova dice di aver venduto all'avvocato Buffarini, mentre l'avvocato Aldo Borri¹⁰ afferma essere sua per tre quarti avendola pagata in tale proporzione. Il sottoscritto già da tempo ha trasmesso [...] copia delle lettere ricevute in proposito dall'avvocato Borri e dal professor Adolfo Zerboglio in attesa che codesta onorevole commissione [provinciale per l'accertamento dei proventi di regime] stabilisca con regolare decreto se si deve o meno procedere al sequestro di tale biblioteca¹¹.

Delle due lettere non c'è traccia, ma la questione deve essere collocata nell'ambito delle *querelles* volte a evitare il sequestro e la confisca dei beni di Buffarini¹². In ogni modo, forse con la decisiva testimonianza di Zerboglio, il sequestro fu disposto nell'Ottobre del 1946 e i volumi di Pozzolini furono spostati "in un primo tempo, in locali della vecchia sede del tribunale"¹³, poi, per una "migliore conservazione" (proposito infausto come vedremo) e su richiesta dell'Ateneo pisano¹⁴ intenzionato dopo la confisca a farli propri, "presso l'Università" stessa durante il 1948.

Mentre erano ancora in corso le controversie relative alla confisca dei beni di Buffarini, dei volumi fu steso nella logica del sequestro un inventario, del quale oggi, non disponibile tra gli atti ufficiali dell'archivio dell'Università¹⁵ e non consultabili o perse le carte dell'Intendenza di Finanza¹⁶, si conserva una copia

luce delle norme emanate, ma anche considerando l'applicazione delle stesse, alcune significative sentenze della Cassazione [es. Sez. Un. Penali, 23 novembre 1946, in "Il Foro Italiano", LXX (1947), p. II, pp. 17-22] e una serie di interventi della dottrina coevi (su tutti G. Vassalli, *La confisca dei beni. Storia recente e profili dommatici*, Padova 1951).

¹⁰ Aldo Borri (1891-1965) è definito nelle carte del giudizio d'epurazione al quale andò incontro, superandolo, però, indenne, "alter ego professionale e collega di studio di Guidi Buffarini", almeno fino al 1941: AOAPi, *Fascicoli degli iscritti*, Borri Aldo.

¹¹ Relazione del *sequestratario* del 27 Settembre 1945: ACS, *Avocazione Buffarini*, busta 7, fasc. 19.1, carte non numerate.

¹² Alcuni accenni alle vicende pisane e al clima che si respirava in città in C. Forti, *Dopoguerra in provincia. Microstorie pisane e lucchesi, 1944-1948*, Milano 2007, pp. 184-200.

¹³ ACS, *Avocazione Buffarini*, busta 7, fasc. 19.2 (lettera della Intendenza di Finanza di Pisa del 27 Dicembre 1948).

¹⁴ L'università (AUPi, *Carteggio generale*, 9146, XXXV/2: lettera del Rettore del 18 Dicembre 1947), lamentando un generico "pericolo di sottrazione", aveva avanzato istanza di affidamento al locale *Seminario Giuridico*. Sul quest'ultima istituzione si veda L. Passero, *La Facoltà giuridica pisana negli anni Ottanta dell'Ottocento*, in "Studi Senesi", LXXXIX (2007), pp. 342-345.

¹⁵ L'inventario fu rogato dall'allora Direttore Amministrativo dell'Università di Pisa e repertoriato al n. 266 del repertorio di ateneo del 1949, ma a quel numero di repertorio oggi non c'è nulla.

¹⁶ Le carte della soppressa Intendenza di Finanza pisana prodotte fino alla seconda guerra mondiale sono conservate presso l'Archivio di Stato di Pisa (ma il relativo fondo è escluso dalla consultazione). Quelle successive sono confluite dopo la sua soppressione nell'archivio generale dell'Agenzie delle Entrate che a quanto mi consta non è accessibile al pubblico. I funzionari pisani dell'Agenzia mi hanno comunicato che non risulta esserci in quell'archivio materiale del periodo immediatamente successivo al 1945.

in quelle del Ministero¹⁷. All'inventario non era annessa, però, una valutazione dei volumi perché l'Università di Pisa che l'aveva compilato aveva ritenuto singolarmente di non essere nella condizione di "dare un valore, anche approssimativo, alla consistenza della biblioteca in parola, essendo questa costituita da opere di vecchio compimento"¹⁸.

In ogni modo, la sorte dei volumi di Pozzolini non fu definita con la chiusura del contenzioso tra il ministero e gli eredi di Buffarini nel 1953¹⁹, anche perché il provvedimento sul quale si formò il giudicato disponeva la confisca parziale dei beni di Buffarini e non includeva entro di essa quelli presenti nello studio del gerarca. I progetti dell'Università a riguardo dei libri di Pozzolini erano dunque destinati a non concretizzarsi²⁰. Alla fine del 1957, però, gli eredi di Buffarini Guidi manifestarono l'intento di donare i volumi all'ateneo pisano e la facoltà giuridica²¹ accolse l'offerta alla sola condizione che si menzionasse quale nome del donante quello del figlio del gerarca, Glauco²². Nonostante molti volumi sicuramente appartenuti a Pozzolini rechino sulla costola a parziale copertura del fregio stampigliato col suo nome un'etichetta con una successiva attribuzione di collocazione (che potrebbe, però, essere quella dello studio Buffarini²³), i volumi verosimilmente non furono mai aggregati a quelli del *Seminario giuridico*, perché non hanno nessun timbro di appartenenza come tutti gli altri che ne fecero parte, né hanno segni o timbri che li leghino a una delle varie biblioteche degli Istituti che nacquero successivamente. Tutto ciò lo si dice perché dei libri di Pozzolini e Buffarini dalla fine degli anni cinquanta e per una ventina di anni non si hanno più informazioni²⁴. Pur essendo nella piena

¹⁷ ACS, *Avocazione Buffarini*, busta 7, fasc. 19.2.

¹⁸ ACS, *Avocazione Buffarini*, busta 7, fasc. 19.2 (lettera del 21 Maggio 1949 della Intendenza di Finanza di Pisa).

¹⁹ La sentenza di condanna di Buffarini del 1945 non aveva disposto alcunché, sicché la Corte d'assise di Milano vi provvide su richiesta ministeriale con decreto del Febbraio 1946, che imponeva la confisca totale. Dopo vari gradi di giudizio, ricorsi e controricorsi tra eredi e amministrazione finanziaria, la controversia si concluse sette anni dopo.

²⁰ L'attribuzione all'Università, avallata dall'Intendenza pisana che sottolineava come l'Ateneo si fosse fatto carico delle spese per il trasporto, presa in custodia, inventario e compenso del sequestratario (ACS, *Avocazione Buffarini*, Busta 7, fasc. 19.2; lettera Intendenza di Finanza, 27 Dicembre 1948), dipendeva ovviamente dalla sua definitiva avocazione al patrimonio dello Stato.

²¹ Lettera del Rettore al Preside della Facoltà di Giurisprudenza: AUPi, *Carteggio generale*, 7546, VII/2 (30 Ottobre; con trasmissione della lettera di Glauco Buffarini Guidi).

²² AUPi, *Facoltà di giurisprudenza. Registro delle adunanze (1951-1963)*, p. 134, 14 novembre 1957.

²³ Es. AUPi, *Fondo Pozzolini* (d'ora in poi F.P.), 229 (C. Melograni, *Codice Sanitario*, Napoli 1902). Di sicuro sui libri oggi conservati nell'archivio dell'Università di Pisa non ci sono espliciti *ex libris* o segni di appartenenza alla biblioteca di Buffarini Guidi, il quale, secondo quanto ho trovato indicato in alcuni pagine della rete, pare che personalizzasse i volumi di sua proprietà con le iniziali del nome: "G.B.G".

²⁴ Una sorte di questo tipo non stupisce più di tanto, perché il '900 e i primi anni di questo secolo non sono stati un periodo d'oro per i libri della Facoltà di Giurisprudenza. Si pensi intanto che nel 1969 si prese atto della mancanza di oltre duemiladuecento titoli rispetto agli inventari redatti nei decenni precedenti. Le sparizioni, riferiva senza stracciarsi le vesti l'allora Preside al Consiglio di Facoltà, erano

disponibilità dell'Università, è infatti solo a partire dal 1979 che si è riusciti a reperire notizie dei volumi in questione. Allora questi ultimi si trovavano in un locale di proprietà dell'Ateneo nel centro città e, dopo una preventiva operazione di scarto, furono spostati in altra sede²⁵. Infine, all'inizio di questo secolo, dopo altri spostamenti, i volumi furono *rinvenuti* in stato di conservazione discutibile (che aveva provocato l'inservibilità di non pochi di essi) e inventariati (quelli superstiti) con una collocazione che ne ricorda la provenienza, ma non la donazione del 1957.

2. Scorrendo gli scaffali e l'inventario

L'inventario, redatto quanto a indicazioni bibliografiche in maniera sommaria, si presenta diviso in categorie disciplinari, ma non si può dire se questa suddivisione fosse stata presente anche nella biblioteca di Pozzolini (o in quella di Buffarini) o se venne invece adottata dalla bibliotecaria del *Seminario Giuridico* che stese l'inventario. Una prima sezione contiene volumi di "diritto e storia del diritto romano" e "storia [del] diritto italiano", una seconda di "diritto civile e commerciale e procedura civile" (nella quale, però, sono censite anche opere di Karl Binding²⁶). Ci sono, poi, due sezioni penalistiche ("diritto penale" e "diritto penale monografie"), una quinta di "medicina legale, psicologia, antropologia, sociologia" e una sesta di "procedura penale", a cui seguono altre sezioni più contenute di "diritto amministrativo", "scritti in onore", "diritto costituzionale", "diritto internazionale". Chiudono l'inventario il dettaglio delle riviste possedute e due sezioni destinate a raccogliere scritti di varia natura (anche giuridica). Il tutto per un numero di circa settemila volumi, comprese le annate delle riviste. Rispetto all'inventario del 1949, però, ne mancano oggi non pochi. Inoltre, nell'ultimo ricovero pisano precedente alla attuale collocazione finirono anche titoli che non possono essere appartenuti per vari motivi né a Pozzolini, né a Buffarini Guidi²⁷, ma che oggi fanno parte come collocazione del

dovute agli eventi bellici, ma anche allo sgombero urgente di alcuni locali (AUPi, *Facoltà di giurisprudenza. Registro delle adunanze (1963-1969)*, 13 maggio 1969, ff. 224-225).

²⁵ Ho appreso queste notizie parlando della biblioteca di Pozzolini con un dipendente della impresa che in quegli anni curò lo spostamento dei volumi. Vista la presenza di alcuni volumi nei fondi della Biblioteca "Franco Serantini", posso ipotizzare che alcuni tomi oggetto di scarto furono salvati da mani anonime e successivamente giunsero lì in qualche modo (senza che gli attuali volontari ne rechino memoria).

²⁶ Il *Lehrbuch Des Gemeinen Deutschen Strafrechts*, ancora oggi conservato nelle raccolte dell'ateneo pisano (AUPi, F.P., 506, I/II) e il *Grundriss des gemeinen deutschen Strafrechts*.

²⁷ Ad esempio: G. Righetti, *Il raccomandataro marittimo*, Padova 1965 (AUPi, F.P., 125); M. Manfredini, *Manuale di diritto penale. Commento al nuovo codice*, Roma 1931 (AUPi, F.P., 143; ha note manoscritte con riferimenti alla giurisprudenza del 1948 e anni successivi che non possono ovviamente essere né di Pozzolini, né di Guido Buffarini Guidi (es. p. 512 e 513); E. Guicciardi, *La giustizia amministrativa*, Padova 1954 (AUPi, F.P., 119); O. Poli, *Imposta sulle società*, Padova 1955 (AUPi, F.P., 118); C. Bianchi, *Gli avvocati*, Roma 1967 (AUPi, F.P., 231); A. Allegrini, *La Cassa depositi e prestiti nella legislazione e nella*

fondo Pozzolini.

Cercando di dare alcune coordinate in ordine al contenuto della *biblioteca Pozzolini*, si può intanto dire che le opere risalenti ai secoli XV-XVIII non erano molte e, rispetto all'inventario del 1949, hanno subito una decimazione²⁸. Si sono infatti persi gli *Elementa juris criminalis* di Renazzi (nell'inventario non si dice in quale edizione), il *De criminibus* di Matthes, le *Observationes criminales* di Domenico Rinaldi (Venezia 1735), la spiegazione sul codice giustiniano di Hubert Giphanius (Colonia 1614), gli *Emblemata* di Alciato (Padova 1621) e Andrea Merenda²⁹. Dei volumi del XIX secolo risultano persi la ristampa delle *Pandette* di Arndts (Stoccarda, 1879), la *Geschichte* di Savigny nella traduzione Bollati (Torino 1854-1857), gli *Elementa* di Carmignani nella traduzione milanese del 1882³⁰, la *Genesi* di Romagnosi (Milano 1840), un paio di edizioni ottocentesche del *Dei delitti e delle pene* (Firenze 1837 e Milano 1858), un volume indicato come "Beccaria, *Note e osservazioni*, Firenze 1821" (che fa pensare a uno dei volumi dell'impresa editoriale curata da Aldobrando Paolini³¹), il primo volume del *Dizionario legale* di Sacchetti³² e delle *Istituzioni di giurisprudenza romana e francese comparata* di Lorenzo Quartieri (Pisa 1812) e l'edizione degli statuti pisani curata da Francesco Bonaini³³.

Eccettuati quelli appena ricordati (mai richiamati nella pagina di Pozzolini a parte De Simoni e Carmignani), alcune edizioni ottocentesche di opere più antiche³⁴ e qualche volume della prima metà dell'Ottocento riguardante il diritto

pratica, Padova 1951 (AUPi, F.P., 267). Alcuni volumi oggi inseriti nella serie Pozzolini potrebbero provenire da altri lasciti dei quali non c'è notizia. Vi sono volumi, ad esempio, che recano i segni di appartenenza ad altre biblioteche di professionisti; segni che di per sé potrebbero indicare acquisti di seconda mano del criminalista pisano, ove non fossero stati pubblicati, come invece accade, successivamente alla sua morte: es. AUPi, F.P., 120 (*Il nuovo codice di procedura civile*, Milano 1942; con timbro "Proc. Avv. Carlo Musetti Carrara").

²⁸ Restano, oltre ai *Responsorum iuris sive consiliorum* e altri volumi di letture di Ulrich Zasius tutti nell'edizione Lione 1548 (AUPi, F.P., Ant 1-5), A. De Simoni, *Del furto e sua pena ... trattato con alcune osservazioni generali in materia criminale*, Lugano 1776 (F.P., Ant 11); l'*Opera omnia* di François Duaren (due soli volumi dei quattro posseduti dell'edizione lucchese 1756-1768: F.P., Ant 16), le *Dissertationum juridicarum francofurtensium* di Samuel Stryk edizione 1744 (F.P., Ant 18).

²⁹ Le *Controversiae iuris* in quattro volumi nell'edizione veneziana *apud Hieronymum Albricium*, 1710.

³⁰ Cuciti insieme alla *Lezione accademica sulla pena di morte* del 1836, secondo quanto riferisce l'inventario del 1949.

³¹ *Dei delitti e delle pene del marchese Cesare Beccaria con l'aggiunta d'un esame critico dell'avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminale*, 6 voll., Firenze 1821.

³² *Dizionario legale compilato dal dottor Girolamo Sacchetti*, 5 voll., Firenze 1825-1833.

³³ *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, 3 voll., Firenze 1854-1870.

³⁴ Il *Corpus juris civilis quo jus universum justinianum comprehenditur*, II, Torino 1829 (F.P., Ant 6); S. Jenull, *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca ossia il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principi...*, III e IV, Milano 1816 (F.P., Ant 9; nel 1949 l'opera era completa); G. Filangieri, *La scienza della legislazione con aggiunta degli opuscoli scelti*, IV, Milano 1822 (F.P., Ant 10; nel 1949 l'opera era completa); il commentario di Johann Voet nell'edizione Venezia 1839 (F.P., 30), il trattato sulle obbligazioni di Pothier (Livorno 1835: F.P., 451 I); T. Briganti, *Pratica Criminale* (Napoli 1842: F.P., 36).

penale toscano³⁵ e la cultura giuridica francese (tradotta o meno³⁶), i titoli sarebbero tutti coevi all'itinerario scientifico e professionale di Pozzolini se non ce ne fosse una nutrita schiera relativa più o meno agli ultimi trent'anni del XIX secolo che ha una provenienza di tutto interesse. È noto che Pozzolini durante gli anni di studio si era legato a Filippo e Enrico Serafini³⁷. Questo legame è all'origine della partecipazione del giovane studioso pisano al cantiere dell'*Archivio giuridico*, per il quale svolse funzioni di "redattore"³⁸. È verosimilmente per questo motivo che molti volumi e opuscoli della biblioteca Pozzolini recano il timbro della redazione dell'*Archivio giuridico*³⁹. Inoltre, a parte i volumi che risultano sicuramente donati a Pozzolini da Enrico Serafini per via della dedica⁴⁰, molti altri provengono direttamente dalla biblioteca di casa Serafini, perché presentano la dedica o il timbro di appartenenza a Filippo⁴¹ e Enrico⁴² e risalgono a anni nei quali il giurista pisano non era ancora legato

³⁵ F. A. Mori, *Teorica del codice penale toscano*, Firenze 1854 (AUPi, F. P., 6 e F. P., 39); P.A. Cerretelli, *L'ultimo decennio dal 1829 della giurisprudenza criminale toscana ...* (AUPi, F.P., 14; oggi resta solo il volume primo); B. Fiani, *Breve Corso di istituzioni di diritto criminale*, Firenze 1854 (AUPi, F.P., 444); G. Feri, *Indice alfabetico analitico del codice penale toscano*, Siena 1853 (AUPi, F.P., 444); J. Buonfanti, *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, Pisa 1849 (F.P., 333). Ai criminalisti si aggiunge il possesso del *Dizionario* di Azuni (Livorno 1822): AUPi, F.P., 94.

³⁶ V. N. Marcadè, *Spiegazione teorico pratica del codice napoleone, Palermo 1857* (AUPi, F.P., 5; cinque dei tredici volumi presenti nel 1949); J.-L. Cousturier, *Traité de la prescription en matière criminelle, Bruxelles e Lipsia 1849* (F.P., 1); V. A. D. Dalloz (cur.), *Jurisprudence du XIX siècle ou recueil des arrêts et décisions des cours de France et des Pays-Bas...*, Bruxelles 1826 (F.P., Ant 12; solo quattordici volumi della serie); P.A. Merlin, *Répertoire universel e raisonné de jurisprudence cinquième édition...*, Bruxelles 1825-1828 (mancano almeno dieci volumi rispetto a quelli presenti nel 1949: F.P., Ant 7); Id., *Questions de droit, Parigi 1828-1830* (tre volumi mancanti: F.P., Ant 8 e F.P., 510 I e II); P. Rossi, *Traité de droit pénal, Bruxelles 1850* (F.P., 47).

³⁷ M. Stronati, *Pozzolini Alfredo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX)*, Bologna 2013, II, p. 1622.

³⁸ Nell'invargli il suo scritto *Contro il duello* (Roma 1898), con l'intento di chiederne la recensione, Pasquale Tuozzi qualificava appunto Pozzolini "redattore dell'Archivio Giuridico": AUPi, F. P., 544z.

³⁹ Tra i molti, hanno il timbro "Archivio giuridico": L. Palam, *Corso di diritto costituzionale*, vol. II, Firenze 1877 (AUPi, F.P., 49); *The criminal code of the german empire translated with prolegomena and a commentary* by G. Drage, Londra 1885 (AUPi, F.P., 98); *Code de la presse*, Parigi 1883 (AUPi, F.P., 220); I. Santangelo Spoto, *La legislazione civile ed i beni di famiglia in rapporto all'Homestead ed all'Hoferecht*, Caserta 1894 (F. P., 263).

⁴⁰ Ad es. le *Opere minori* di Filippo Serafini (AUPi, F. P., 308), E. Serafini, *Il diritto pubblico romano*, Pisa 1896 (F. P., 329) e F. Serafini, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Bologna 1862 (AUPi, F.P., 25).

⁴¹ Es. D. Alcalde Prieto, *Introducción al estudio del derecho civil español, Valladolid 1889* (AUPi, F. P., 62); G. Tolomei, *Diritto penale, Padova 1863* (AUPi, F.P. 16); G. Padelletti, *Storia del diritto romano, Firenze 1878* (F.P., 92); G. Tolomei, *Diritto penale. Elementi e studi proposti ai suoi scolari sui punti fondamentali della scienza e della legislazione ...*, Padova 1863 (F.P., 16); G. Baviera, *La riforma positiva delle scienze criminali, Palermo 1893* (AUPi, F.P., 542 a). *Due delle varie edizioni de L'omicidio-suicidio di Ferri, raccolte da Pozzolini in un unico volume* (AUPi, F. P., 150) recano in realtà la traccia dell'invio a Filippo Serafini (la prima) e dell'omaggio alla direzione dell'Archivio giuridico quando la stessa aveva sede a Messina (la seconda).

⁴² Es. AUPi, F.P., 448 I (*Relazioni della Sezione di diritto penale. Quarto convegno giuridico nazionale*, I, Napoli 1897).

all'*Archivio Giuridico*. Negli anni successivi, naturalmente, la biblioteca fu impinguata. A fianco di doni di colleghi⁴³ (non pochi nel periodo nel quale Pozzolini fondò e diresse la *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*)⁴⁴, di acquisti di prima⁴⁵ e seconda mano⁴⁶, della biblioteca andò a far parte anche una nutrita serie di periodici giuridici⁴⁷ (svariati dei quali hanno visto molti volumi o l'intera

⁴³ Es. E. Jannitti Piromallo, Corso di diritto criminale. Esposizione sistematica delle norme del nuovo codice penale, Milano 1932 (AUPi, F.P., 63); M.C.X. Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, Bruxelles 1828 (F.P., 89); A. Ossorio, L'anima della toga, Aquila 1926 (F.P., 99); P. Lanza, Estradizione, Milano 1910 (F.P., 127).

⁴⁴ Es. V. Manzini, La legge tedesca intorno alle sottrazioni di lavoro elettrico e i bisogni degli italiani (1902): AUPi, F.P., 542 q.

⁴⁵ Solitamente si trova il mese di acquisto e la firma di Pozzolini sul frontespizio: es. L. Jiménez de Asúa, *El nuevo código argentino...*, Madrid 1928 (AUPi, F.P., 101; comprato l'anno successivo alla pubblicazione); D. Supino, *Istituzioni di diritto commerciale*, V ed., Firenze 1896 (AUPi, F.P., 102; ha il timbro di appartenenza a Pozzolini e la data di acquisto 24 Ottobre 1897); G. Maranon, *L'evoluzione della sessualità...*, Bologna 1934 (F.P., 121; acquistato nel Giugno 1934).

⁴⁶ Pozzolini comprò di seconda mano, forse perché risalente a anni in cui egli non era nemmeno studente universitario, F. Magri, *Una nuova teoria generale della criminalità*, Pisa 1891 (AUPi, F.P., 106).

⁴⁷ Delle varie serie di riviste possedute da Pozzolini, molte sono ancora oggi disponibili presso l'Archivio dell'ateneo pisano, a volte accorpate a completamento di altre collezioni dello stesso periodico. L'individuazione, inventario alla mano, non è stata difficile, perché di norma anche le riviste recano stampigliato sulla costola il nome del giurista. Appartennero a Pozzolini e sono ancora oggi disponibili, oltre alla rivista da lui fondata (AUPi, Ced 196), *La legge* (Ced 156), *Il diritto ecclesiastico italiano* (Ced 71), la *Revue pénitentiaire* (Ced 72); la *Rivista di diritto penitenziario* (Ced 192), *Il Manicomio. Archivio di psichiatria e scienze affini* (Ced 128), la *Rivista di diritto civile* (Ced 108); *La giustizia penale* (Ced 190), *Rivista di diritto e procedura penale* (Ced 216), la *Rivista universale di giurisprudenza e dottrina* (Ced 228), la *Rivista penale* di Lucchini (Ced 221) e gli *Annali della giurisprudenza italiana* (Ced 230); *La scuola penale unitaria* (Archivio, scatola 474; si son perse le annate 1927-29); *Il foro toscano* (Archivio, scatola 478; sono andate perse le annate 1928 e 1929); *Il pensiero giuridico penale* (Ced 127); *Studi Senesi nel circolo Giuridico della Università* (Ced 186; ma limitatamente a nove volumi dei ventiquattro posseduti dal 1884 al 1919); *Revista generale de legislación y jurisprudencia* (Ced 131; restano quattordici delle ventisette annate possedute nel 1949); la *Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica* (Archivio, scatola 877; perse le annate 1915-1916, restano il 1917, 1918 e 1919); il *Journal of the american institute of criminal law and criminology* (Archivio Ced 133; restano 4 annate delle 17 possedute); *Journal du Palais Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française* (Ced 132; restano nove volumi dei quattordici posseduti); *Giurisprudenza delle Corti regionali* (Ced 7; due soli fascicoli dei trenta posseduti dal 1927 al 1935); quattro annate della rivista belga *La Protection de l'enfance* (ne resta una, 1922, in AUPi, F.P., 432); la *Revista de ciencias jurídicas y sociales* (Ced 130; anno 1922-1925); la *Revue internationale de droit penal* (Ced 124; 1924-1933 e 1936); *Annali di diritto e procedura penale* (Ced 219; 1932 e 1936); *La Temi. Eco dei tribunali* (Ced 210); *Rivista italiana di diritto penale* (Ced 218); *Il diritto commerciale* [di questa rivista Pozzolini possedeva ventisette volumi, dal primo del 1883 a quelli dei primissimi anni del Novecento. Oggi ne restano solo due accorpate ad un'altra serie della rivista: il primo volume con l'ex libris di Enrico Serafini e l'annata XVI del 1898, che reca sulla costola il nome di Pozzolini: Archivio 44x r 3-5), *La Cassazione unica* (Archivio 39y m 5-6; i volumi di Pozzolini sono stati qui accorpate ad altre serie della rivista); *Ferrovie italiane* (Ced 199; sette delle quattordici annate possedute); *Giurisprudenza penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale* (Ced 200; undici annate appartenute a Pozzolini, parte di una serie più ampia); *Rivista di diritto commerciale* (Archivio 20x a 1; delle cinquanta possedute da Pozzolini, restano oggi una decina di annate); *Il Contratto di lavoro. Rivista di giurisprudenza e legislazione sociale* (Ced 106; quattro annate delle otto possedute dal 1905 al 1912); *Rassegna penale; Rivista del diritto matrimoniale* (Archivio 41x e 6); *Eloquenza* (Archivio 39y q 8); *Giurisprudenza italiana. Raccolta generale periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina* (Archivio 19y a 1-4, restano quattordici annate sulle sessantatre dell'inventario del 1949); nove delle quindici annate possedute dal 1901 al 1915 della *Revue pénal suisse* (Archivio 42y o 5-

serie persa per strada dopo il 1949⁴⁸) e non poche raccolte miscellanee di opuscoli e scritti brevi.

Quanto ai volumi monografici, tra perdite e presenze, Pozzolini aveva nella propria biblioteca molti degli scritti da lui recensiti per l'*Archivio giuridico*⁴⁹: il *Traité élémentaire de droit criminel* di Normand, Scipio Sighele e la sua *coppia criminale*⁵⁰, la terza edizione del *Corso di diritto penale secondo il vigente codice d'Italia* (1899) di Pasquale Tuozi⁵¹, la monografia su *i limiti e i modificatori dell'imputabilità* di Bernardino Alimena (1894-1899)⁵², lo scritto su *l'evento punibile* di Alessandro Stoppato⁵³, Lino Ferriani e la sua *Delinquenza precoce e senile* (1901)⁵⁴ e le *Difese penali e studi di giurisprudenza* di Ferri (1899). Tra questi si segnala la presenza di più edizioni (tra cui la prima del 1898), tutte andate perse, del volume sulla *individualisation de la peine* di Saleilles, sul quale Pozzolini aveva basato il suo discostarsi da Ferri⁵⁵.

Da criminalista per niente intenzionato a rinnegare la tradizione penalistica a lui più prossima, Pozzolini aveva il *Programma* di Carrara, gli *Opuscoli* e, oggi persa, una copia dei *Lineamenti di pratica legislativa penale* del maestro lucchese⁵⁶.

7); *Revue pénitentiaire et de droit pénal* (Ced 72); la *Rivista italiana di sociologia* (Archivio SPO 97; di Pozzolini gli anni 1905, 1906, 1911, 1912, 1915, 1919, 1920).

⁴⁸ Si sono persi i volumi della *Rivista di diritto agrario* (annate 1926-1936 secondo l'inventario del 1949), dell'*Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane* (nell'inventario del 1949 sono segnalate come presenti le prime due annate), degli *Annali di Statistica* (1908-1909), le tredici annate (dal 1903 al 1911 con qualche lacuna) della *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, degli *Anales de la sociedad argentina de criminología*, la rumena *Revista de drept penal și știință penitenciară*, *Revista de criminologia psichiatrică și medicina legală*, *Bulletin de l'Union internationale de droit pénal*, *Revista forense* (Rio de Janeiro). Non sono più disponibili neanche *L'avvisatore ecclesiastico*, l'*Archivio giuridico Filippo Serafini* (resta una sola annata, l'undicesima, su oltre venti presenti nell'inventario del 1949), le annate della *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*; *Lo sperimentale. Archivio di biologia normale e patologica*, *Il nuovo diritto*; *Gli infortuni sul lavoro*, *Rivista di dottrina, legislazione e giurisprudenza*; l'unico volume (1936) degli *Anales de la sociedad argentina de criminología*; una non meglio individuabile *Revista de ciencias penales*, *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata*, *Annali di Psicologia*, la rivista argentina *Archivos de Psiquiatría y Criminología Aplicadas a las Ciencias Afines...*, *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia*, *Giornale di medicina*, *Annali Manicomio provinciale di Perugia*, *Il Foro delle Venezie*, *Archivio di psichiatrica scienze penali e antropologia criminale*.

Furono salvati dal macero, invece, alcuni volumi de *La scuola positiva* oggi conservati presso la Biblioteca Franco Serantini (BFS, E 321). Reca sulla costola l'indicazione "Biblioteca Serafini" un'unica annata della *Revue International de sociologie* (BFS, E 332, a. 1898).

⁴⁹ Il dettaglio potrà essere consultato in M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

⁵⁰ AUPi, F.P., 363.

⁵¹ AUPi, F.P., 461.

⁵² AUPi, F.P., 420 I.

⁵³ AUPi, F.P., 240.

⁵⁴ AUPi, F.P., 365.

⁵⁵ Ne ho trattato in M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

⁵⁶ AUPi, F. P., 8 e AUPi, F.P., 406.

C'erano, poi, Pessina⁵⁷, Buccellati⁵⁸, Nocito⁵⁹, Brusa⁶⁰, le *Istituzioni* di Impallomeni (1908), Tolomei⁶¹, il *Manuale di diritto penale* di Pincherle (1888), un volume della raccolta delle opere di Giuseppe Ceneri⁶², Canonico con le sue lezioni sul *giudizio penale* (Torino 1871) e col *Del reato e della pena in genere* (Torino 1873), Giulio Crivellari⁶³ e Ferdinando Puglia⁶⁴. Detto delle *Difese penali* (delle quali possedeva anche l'edizione del 1925), di Ferri Pozzolini aveva anche i *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* (1884), gli *Studi sulla criminalità* (1926), più edizioni delle *Lezioni di diritto penale*, una copia del *Progetto preliminare di Codice penale italiano* del 1921, le varie edizioni dell'*Omicidio-suicidio* e la *Sociologia criminale* (edizioni 1892 e 1929). Di Zerboglio, oltre a vari scritti minori e opuscoli, possedeva la *Teoria e pratica delle contravvenzioni* (Milano 1899) e lo studio sulla *Corte d'assise* (Milano 1902). Molti erano anche gli scritti presenti dell'altro docente pisano Francesco Magri⁶⁵. Per quanto riguarda Manzini, poi, è documentato il possesso delle *Istituzioni*, del *Trattato sul furto* nell'edizione 1905 e di varie edizioni del *Trattato di procedura penale*. Non vedo nell'inventario il *Trattato di diritto penale italiano*, che peraltro è usato da Pozzolini a piene mani nelle sue difese. Di Lombroso, oltre a varie edizioni dell'*uomo delinquente*, era presente anche *Il delitto politico e la rivoluzione in rapporto al diritto, all'antropologia criminale ed alla scienza di governo* (Torino 1890). Di Arturo Rocco, oltre a molti estratti⁶⁶ da varie riviste (come per tutti gli altri autori appena citati), erano presenti la monografia sull'*oggetto del reato*⁶⁷, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari* (Torino 1906), uno degli scritti sull'abuso di foglio in bianco (*Per la storia e la dommatica del reato di abuso di foglio in bianco*: 1900) e il volume che poi raccolse quest'ultimo e gli altri lavori sull'argomento del giurista napoletano: *L'abuso di foglio in bianco: studio di diritto penale* (1903).

⁵⁷ Il *Manuale* ristampato a Napoli nel 1893 (AUPi, F.P., 60), gli *Elementi* nell'edizione 1870 (F.P., 466) e gli *Opuscoli* del 1874 (F.P., 139).

⁵⁸ Le *Istituzioni di diritto e procedura penale* e le *Osservazioni intorno al progetto di codice penale per il regno d'Italia* del 1867 (oggi perso).

⁵⁹ *Corso di diritto penale*, Milano 1901 (oggi perso).

⁶⁰ Solo lo scritto *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale. Riflessioni di un criticista che preferirebbe il vecchio*, Torino 1887 (oggi perso).

⁶¹ Si veda più sopra nt. 41.

⁶² Oggi il volume non è più disponibile, ma vista la data recata dall'inventario (1893), si doveva trattare del terzo, contenente materie di ambito civilistico.

⁶³ *Dei reati contro la proprietà: trattato teorico-pratico*, Torino 1887 (oggi perso).

⁶⁴ Oltre a non pochi scritti minori raccolti nelle miscellanee, i *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo* (Torino 1883; oggi persi) a *La Sociologia criminale* (Pisa 1900; AUPi, F.P., 543).

⁶⁵ *I motivi del nuovo codice penale esposti*, Città di Castello 1895, *l'Organizzazione politica e diritto pubblico romano*, Pisa 1905; *Studio sperimentale intorno ai sistemi repressivi*, Pisa 1893, l'opera citata alla nota n. 47 ed altri.

⁶⁶ Compresa la prolusione sassarese del 1910, donata a Pozzolini in segno di "omaggio e ricordo": AUPi, F.P., 590n.

⁶⁷ AUPi, F. P., 54.

Non mancavano i lavori principali dei criminalisti coevi al docente pisano: Civoli (varie edizioni del *Trattato di diritto penale*: 1897, 1904 e 1918), Mecacci (*Trattato di diritto penale*, 1901-1902), Napodano⁶⁸, Majno (*Commento al codice penale italiano*, 1906); gli *studi di diritto penale* di De Marsico (1930); i *Lineamenti* (1931) e il manuale di procedura (1935) di Enrico Altavilla⁶⁹, una delle versioni francesi della *Criminologia* di Garofalo (Parigi 1905) e il voluminoso studio dedicato al *consenso dell'offeso* di Filippo Grispigni (1924), al quale si affiancava la sua *Introduzione alla sociologia criminale* (Torino 1928). Completavano il quadro il possesso della *Enciclopedia del diritto penale* di Pessina⁷⁰, il *Trattato di diritto penale* dei positivisti curato anche da Pozzolini⁷¹ e il *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale* diretto da Pietro Cogliolo⁷². Il percorso compiuto dal diritto penale a partire da Beccaria poteva essere rappresentato, a dividerne la visione⁷³, dalla *Storia del diritto penale* di Ugo Spirito, della quale nell'inventario compare l'edizione 1925 e quella del 1932. Quanto agli autori stranieri, detto di Binding, ricordata la presenza di von Listz in traduzione francese (*Traité de droit pénal allemand*, 1911) e segnalata la presenza della traduzione del trattato di diritto penale di Albert Friedrich Berner⁷⁴, occorre ricordare i non pochi testi di autori francesi⁷⁵, olandesi⁷⁶, belgi⁷⁷, spagnoli e sudamericani⁷⁸, alcune opere di giuristi

⁶⁸ *La dottrina della pena e del sistema penitenziario*, 1891 (AUPi, F.P., 196); *Il diritto penale nei suoi principi*, 1895-1902 (resta solo il volume secondo: AUPi, F.P., 410) e il *Manuale di procedura penale* del 1910 (AUPi, F.P., 237).

⁶⁹ Erano presenti anche la *Psicologia giudiziaria* (Torino 1929) e la *Psicologia del suicidio* (Napoli 1910), ma il manuale è oggi l'unico conservato: AUPi, F.P., 66.

⁷⁰ AUPi, F.P., 417.

⁷¹ Nel 1949 c'erano tutti i volumi, oggi ne mancano quattro, tra i quali anche quello scritto proprio da Pozzolini e dedicato ai "delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie".

⁷² AUPi, F.P., 74 I e II.

⁷³ M. Fioravanti, *Spirito Ugo (1896-1979)*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, II, p. 1907; A. Marchetti, *Il diritto penale nel pensiero di Ugo Spirito*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", XLII (1965), pp. 518-535; A. A. Calvi, *Ugo Spirito criminalista. Riflessioni sulla terza edizione della Storia del diritto penale italiano*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 3-4 (1974-1975), pp. 801-843.

⁷⁴ *Trattato di diritto penale tradotto e annotato dall'avvocato Eduardo Bertola, Milano 1892* (AUPi, F.P., 146).

⁷⁵ *Su tutti, oltre al Traité du code pénal de Chauveau e Hélie (ed. Bruxelles 1852), R. Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, Parigi 1907 (non si specifica se erano presenti tutti i volumi dell'opera, oggi persa); Id., Traité théorique et pratique du droit pénal français, V, Parigi 1901 (oggi AUPi, F.P., 405 V); J. Lefort, Cours élémentaire de droit criminel, Parigi, 1877; E. Villey, Précis d'un cours de droit criminel, Parigi 1905; H. Donnedieu de Vabres, Introduction à l'étude du droit pénal international, Parigi 1922; G. Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Parigi 1901 (AUPi, F.P., 147).*

⁷⁶ O. Q. Swinderen, *Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays-Bas et à l'étranger*, Groningen 1898 (solo i primi tre volumi secondo l'inventario del 1949).

⁷⁷ Si veda nota 44.

⁷⁸ *Oltre alle opere citate alle note nn. 42 e 46, anche P. Dorado, Estudios de derecho penal preventivo, Madrid 1901 (oggi AUPi, F.P., 389); E. Aguilera de Paz, Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, Madrid 1916 (quindi forse solo il sesto volume che è di quell'anno e che è andato perso); J. Masaveu, Nuevo derecho penal,*

austriaci⁷⁹ e inglesi⁸⁰, nonché la presenza di studiosi rumeni (es. il *Tratat de drept si procedura penala* di Ivan Tanoviceanu, del quale resta oggi solo il quarto volume dei cinque posseduti originariamente)⁸¹.

Consistente era anche la presenza di volumi miscelanei destinati a raccogliere estratti di articoli e scritti minori. Niente di sorprendente in questo. Tanto più che a Pisa si deve registrare l'antecedente illustre di Francesco Carrara⁸² e il fatto che anche Filippo Serafini dovette seguire questa pratica. Lo si può dire perché tra i volumi di Pozzolini si trovano alcune *Miscellanee di diritto penale* prive del nome di appartenenza del giurista pisano stampigliato e contenenti opuscoli degli anni settanta dell'Ottocento, molti dei quali inviati alla direzione dell'*Archivio giuridico*⁸³. Delle raccolte miscelanee confezionate restano tre volumi dedicati alla *storia del diritto*⁸⁴ (ma nel 1949 erano cinque), uno dedicato al *diritto romano*⁸⁵ (quattro in origine), tre riguardanti *filosofia, e teoria generale del diritto e sociologia*⁸⁶ e quattro dei sette originari dedicati a *antropologia sociologia e statistica criminale*⁸⁷. Vi sono, poi, tre volumi di una serie di *diritto internazionale*⁸⁸, uno dei quattro originari di scritti di *diritto pubblico interno*⁸⁹, uno dedicato al *diritto privato*⁹⁰

Madrid 1929 (oggi perso) e altri. Tra i centroamericani, ad esempio: D. V. Tejera, El rapto. Memoria leida por el fiscal de la audiencia de Matanzas en la solemne apertura de los Tribunales el primero de septiembre de 1921, Matanzas 1921 (AUPi, F.P., 595n) e altri dello stesso autore, A. Vieites, Cómo debe ser la llamada ley penal. Informe que expone a la consideración de la Cámara de representantes, L'Avana 1929 (AUPi, F.P., 309). Tra gli argentini: J. Peco, La reforma penal en el Senado de 1933, Buenos Aires 1934 (oggi perso); M. Obarrio, Proyecto de código de procedimientos en materia penal ..., Buenos Aires 1882 (donato originariamente a Serafini) e R. Rivarola, Derecho penal argentino. Parte general, Buenos Aires 1910 (oggi perso).

⁷⁹ C. Stooss (1849-1934), Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, Vienna 1910.

⁸⁰ S. F. Harris, *Principi di diritto e procedura penale inglese tradotti e annotati dall'avvocato Eduardo Bertola*, Verona 1898.

⁸¹ AUPi, F.P., 513 IV.

⁸² M. P. Geri, *Nel laboratorio di Francesco Carrara*, cit., pp. 1-25.

⁸³ Sono attribuibili alla Biblioteca Serafini (per via della scritta stampigliata "miscellanea penale", del conseguente numero di serie e del fatto che contengono scritti degli anni settanta e ottanta del XIX secolo): AUPi, F.P., 540, 541, 546, 547, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588.

⁸⁴ AUPi, F.P., 523-525 (in questo caso e in quelli successivi uso il corsivo per riportare il titolo apposto da Pozzolini). Sono qui raccolti scritti di Besta, Brandileone, Del Giudice, Era, Scalvanti, Patetta, Ciccaglione, Buonamici del periodo 1880-1929, molti dei quali donati ai Serafini. L'ultimo scritto del quarto volume era il centesimo raccolto in questa serie.

⁸⁵ AUPi, F.P., misc. 526-527. La seconda miscellanea, consistente nel terzo volume della raccolta, fece giungere la serie all'opuscolo numero ottantotto.

⁸⁶ BFS, Miscellanee S. 19, 20 e 26 (restano i volumi 2, 3, 4; al quarto erano 122 opuscoli).

⁸⁷ BFS, Miscellanee S. 22-25 e AUPi, F.P., 539. Quest'ultimo volume rappresenta il settimo della serie (dei primi sei mancano il secondo e il terzo) e fa giungere la serie fino all'opuscolo numero centocinquanta.

⁸⁸ AUPi, F.P., 533-544 (uno è ancora in fase di inventariazione). I volumi contengono scritti degli anni 1895-1901 e del periodo successivo alla prima guerra mondiale.

⁸⁹ AUPi, F.P., 530.

⁹⁰ AUPi, F.P., 535-538. Restano i volumi III, V, VIII, IX. L'indice del volume IX giunge a sommare

(all'origine erano otto) e uno degli originari tre relativi al *diritto processuale civile*⁹¹. Le serie più corpose, naturalmente, erano quelle dedicate alla *procedura penale*⁹² e al *diritto penale*. Quest'ultima, secondo l'inventario del 1949 comprendeva sessanta volumi miscellanei. I volumi superstiti oggi giungono fino al trentasettesimo (con scritti degli anni 1932-1933⁹³), che sommati ai dodici provenienti dalla biblioteca Serafini porterebbero a dire che si son persi gli undici volumi finali⁹⁴.

L'inventario del 1949 testimonia anche la presenza di una raccolta riguardante il *diritto d'autore*⁹⁵, di tre volumi concernenti discorsi parlamentari⁹⁶ e, tutti non più disponibili, quattro che raccoglievano scritti di *Economia politica, scienza delle finanze e statistica*, uno dedicato al *Diritto ecclesiastico*, uno agli infortuni sul lavoro e, infine, un volume denominato *Miscellanea sociale*. Inoltre Pozzolini avviò ma non coltivò a lungo anche due altre serie di volumi miscellanei. Mi riferisco a una raccolta di *Discorsi inaugurali del Pubblico Ministero* (di cui resta il primo volume con scritti del primo Novecento⁹⁷) e a una di *Processi e allegazioni forensi*, della quale si conserva solo il secondo volume⁹⁸. A fianco di quelli appena citati, poi, il giurista pisano dovette progettare anche di raccogliere scritti provenienti dall'area continentale in volumi miscellanei ai quali diede l'altisonante (ma generico) nome di *Abhandlungen verschiedener verfasser über Strafrecht*⁹⁹. Secondo l'inventario la raccolta si fermò al terzo volume, ma di essi oggi si conserva solo il primo, che contiene opuscoli ereditati dalla biblioteca Serafini.

Quello dato sin qui è naturalmente solo uno sguardo d'insieme, che ha ignorato, ad esempio, gli oltre duecento volumi di "diritto civile commerciale e procedura civile", ma che in ogni modo ci consente di dire che l'ampiezza della

trecentoquarantasette opuscoli.

⁹¹ Si conservano i primi due volumi (AUPi, F.P., 573-574) per un totale di 61 opuscoli.

⁹² AUPi, F.P., 602-604; 606-610. Si tratta di otto dei diciotto volumi presenti nel 1949, per un totale, ci fossero stati tutti, di trecentottantanove titoli fino al diciassettesimo volume.

⁹³ Al volume in questione la numerazione era giunta all'opuscolo numero ottocentotantacinque.

⁹⁴ AUPi, F.P., 539-547; 575-583; 585-601; 617.

⁹⁵ Si tratta di AUPi, F.P., 117. Il volume contiene nove scritti dei primissimi anni del Novecento.

⁹⁶ Oggi restano cinquantadue opuscoli facenti parte di una di esse con la coperta andata persa: BFS, Misc. S. 21.

⁹⁷ AUPi, F.P., 423 (contiene opuscoli donati al penalista grossomodo nel periodo della pubblicazione della *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*). Su questa letteratura: M. Da Passano, *Linee di politica criminale nei discorsi inaugurali dei rappresentanti del Pubblico Ministero (1877-1888)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXI/1 (1991), pp. 93-129.

⁹⁸ AUPi, F.P., 433 (contiene gli opuscoli da 7 a 10 della raccolta relativi agli anni tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.

⁹⁹ Il primo volume della serie (AUPi, F.P., 195) conserva scritti risalenti agli anni sessanta e settanta del XIX secolo di August Geyer, C. F. R. Heinze, L. F. Schwarze, Carl Georg Wächter, Carl Ludwig v. Bar, O. Dambach, G. E. Otto, J. Glaser, Sebastian Ruf. Quasi tutti gli opuscoli recano la traccia del dono a Filippo Serafini.

biblioteca, i volumi di autori stranieri posseduti, la disponibilità di molti titoli provenienti dalla biblioteca Serafini, la presenza di numerosi opuscoli, il possesso di riviste straniere e, in alcuni casi, il contributo ad esse¹⁰⁰ son tutti elementi tali da mettere in evidenza una dimensione intellettuale e culturale certamente non provinciale.

3. Le allegazioni superstiti a stampa: elementi di una vicenda professionale

Del materiale superstite fanno parte anche sei dei dieci volumi¹⁰¹ di atti forensi a stampa che il giurista pisano predispose o sottoscrisse. Piuttosto noto come avvocato¹⁰², per i motivi già indicati i volumi oggi sono conservati nel fondo storico della Biblioteca “Franco Serantini”¹⁰³ e rappresentano un interessante spaccato per lo studio dell’attività dell’avvocatura d’inizio Novecento. Anche perché, almeno per quanto riguarda Pozzolini, fatta eccezione per un unico caso¹⁰⁴, di tutti questi atti processuali non c’è traccia nei cataloghi dell’OPAC del Servizio Bibliotecario Nazionale. Il materiale raccolto in questi volumi (tutti dotati di indice delle memorie) non è composto da *cause celebri*¹⁰⁵, alla maniera dei grandi penalisti frequentatori del *barreau*¹⁰⁶. Si tratta

¹⁰⁰ Cfr. M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

¹⁰¹ Ne sono andati persi quattro (il primo, il terzo, il nono e il decimo). Si conservano (BFS, Misc. S 27-32) il secondo (1908-1911: ventiquattro scritti di cui 19 d’ambito civilistico e 5 penali), il quarto (1916-1917: sedici memorie di cui 4 penali), il quinto (1918-1920: ventisei scritti di cui 8 penali), il sesto (1922-1927: diciannove memorie di cui sette penali), il settimo (1928-1930: diciassette scritti di cui cinque penali) e l’ottavo volume (1931-1934: otto memorie penali e quattro di ambito civilistico). L’inventario del 1949 presenta i volumi di memorie indicati “a corpo”, senza la specifica degli scritti contenuti, ma del primo volume doveva far parte verosimilmente anche l’allegazione stesa con Adolfo Zerboglio segnalata da Sbriccoli (*Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano 1976, p. 116): Tribunale di Pisa, *Per i Signori Mathurin Moreau, ved. Carpeaux e Fratelli Cain parti civili, contro i sigg. Rossi Ciampolini Ottaviano e fratelli Barsanti, imputati di contraffazione artistica*, Pisa 1903.

¹⁰² Si tenga conto di A. Pozzolini, *Introduzione a R. Zavataro, Come si costruisce un’arringa penale*, Pisa 1932, pp. 3-4 (AUPi, F.P., 35).

¹⁰³ <http://bfsopac.org/> (indirizzo del catalogo on line). Su questa biblioteca, ma non sull’arrivo dei volumi di Pozzolini, in L. Balsamini, *Una biblioteca tra storia e memoria. La “Franco Serantini”: 1979-2005*, Pisa 2006.

¹⁰⁴ Si veda più avanti nt. 201.

¹⁰⁵ Sul punto almeno L. Lacchè, *Introduzione in Giornale di storia costituzionale*, 6 (2/2003), pp. 5-14; A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in “Rechtsgeschichte”, III (2003), pp. 70-98; P. Beneduce, *Cause in vista. Racconto e messa in scena del processo celebre*, ivi, pp. 333-344; F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006, pp. 273-330 e le altre indicazioni bibliografiche offerte dalla stessa autrice in “Consorelle”, tra “vincoli indissolubili”, “scuole”, “indirizzi” del penale, in *Una tribuna per le scienze criminali. La “cultura” delle riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento* curr. di L. Lacchè, M. Stronati, Macerata 2012, pp. 27-28.

¹⁰⁶ Per le cause celebri del suo tempo, naturalmente, Pozzolini manifestò interesse. Basti pensare ad un volumetto (BFS, Misc. S 33) da lui creato che raccoglie una serie di scritti sul famoso processo Murri [V. P. Babini, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna 2004; N. Tranfaglia, *Un delitto di gente perbene. Il processo Murri (1902-1905)*, in L. Violante (cur.), *Storia d’Italia. Annali 12 (La criminalità)*, Torino 1997,

semplicemente di *cause*, del prodotto del lavoro quotidiano di uno studio. Le memorie, riguardanti tutti i gradi di giudizio e tutti gli ambiti del diritto (giurisdizione commerciale¹⁰⁷ e controversie relative ai contratti pubblici¹⁰⁸ comprese), vedono quelle di ambito penale in minoranza, anche per la natura stessa del processo civile che contemplava più momenti di presentazione di scritti difensivi (*scritti di causa, comparse conclusionali, note autorizzate dopo la discussione, scritture di appello, memorie aggiunte alla conclusione, memorie di replica, comparse di costituzione in giudizio*). Tuttavia, pur non essendo le più, le difese di ambito penale presenti, come del resto l'itinerario professionale e il magistero di Pozzolini, attraversano una stagione di tutto rilievo per il diritto penale e la giustizia criminale in Italia: dagli ultimi anni di vigenza del codice di procedura penale del 1865, alla stagione del codice procedurale del 1913, dai decenni di applicazione del codice Zanardelli ai primissimi anni del vigore dei codici del regime fascista.

Solitamente sul frontespizio è presente quella che può essere considerata l'indicazione degli elementi essenziali di carattere giuridico dello scritto, allo stesso modo del *report* delle sentenze di una qualsiasi rivista di giurisprudenza contemporanea¹⁰⁹. A questa indicazione, con una *fettuccia* di carta incollata sul frontespizio, Pozzolini aggiunse sovente la memoria dell'esito della controversia¹¹⁰. Spesso i procedimenti penali vedono più difensori associati con il libero docente pisano e in rarissime occasioni egli non figura come estensore della memoria. Il caso più rilevante è quello nel quale Pozzolini fu associato a Gabriele Napodano (allora ordinario di diritto penale a Pisa) nella difesa del Direttore della Biblioteca Governativa di Pisa, imputato per *peculato* (art. 168 codice Zanardelli)¹¹¹ commesso non quale "conservatore dei libri e dei manoscritti", bensì nello svolgimento delle attività di "amministratore di somme nell'interesse dell'istituto".

Nel vasto materiale presente anche nel ridotto parco delle memorie di ambito penalistico gli aspetti di interesse non sono pochi. Spicca ad esempio il fatto che

pp. 527-552].

¹⁰⁷ Tribunale di Pisa, *Massara Vincenzo contro Consorzio Agrario di Pontedera. Comparsa conclusionale per l'attore*, Pisa 1911 (BFS, Misc. S. 27.7)

¹⁰⁸ Tribunale di Firenze, *Comparsa conclusionale per i signori ... Collavoli e Allori contro Amministrazione LL.PP. dello Stato e Tolomei Pellegrini*, Pisa, 1926 (BFS, Misc. S. 30.23). A questa controversia partecipò anche Guido Zanobini con un parere per la verità dedicato alla *competenza nelle cause per annullamento di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione* e pubblicato in calce alla memoria.

¹⁰⁹ Es. Tribunale di Roma, *Petrucchi e Franceschi contro Cordella Niccolò. Note dopo la discussione*, Pisa 1911 (BFS, Misc. S. 27.13): "Vendita di appezzamenti boschivi. Valore delle prove raccolte nel giudizio penale. Dolosa esecuzione di contratto. Inadempienza".

¹¹⁰ Es. Corte d'Appello di Firenze, *Per la dichiarazione d'innocenza del cancelliere Girolamo Benedetti*, Pisa 1929 (BFS, Misc. S. 31.13): "Rigettato l'appello del P.M. Accolto l'appello dell'imputato e prosciolto il Benedetti dall'imputazione di falso per insufficienza di prove e da quella di peculato perché il fatto non costituisce reato".

¹¹¹ BFS, Misc. S. 27. 10, Tribunale di Pisa, *In difesa del Cavalier Ugo Morini*, Pisa 1911.

non poche volte le controversie di cui sono parte le memorie raccolte diedero occasione al penalista pisano per intervenire nel dibattito scientifico sulle più diverse riviste. Faccio riferimento non solo alle note segnalanti novità giurisprudenziali (come quelle che spesso Pozzolini presentò nella rivista da lui fondata) e alle note a sentenza presenti ne *La giurisprudenza italiana*¹¹², ma anche a un caso in cui la riproposizione quasi completa di una memoria in difesa di due accusati di ingresso arbitrario in fondo altrui (art. 427 c.p. Zanardelli)¹¹³ su *Il foro toscano*¹¹⁴ diede origine a uno scambio di opinioni sulla *Rivista di diritto agrario* tra Pozzolini¹¹⁵ e l'avvocato fiorentino Guido Barchielli¹¹⁶. La questione, che può esser collocata entro il dibattito dell'epoca su una *proprietà* che stava cambiando volto, secondo Pozzolini era “nuova”¹¹⁷ e riguardava il rapporto tra il diritto del proprietario del fondo di impedire l'accesso a chiunque sulla base della illimitatezza delle prerogative proprietarie (*de la manière la plus absolue*, per intendersi¹¹⁸) e quello di coloro che erano dediti alla caccia di spostarsi entro le proprietà altrui per l'esercizio venatorio, secondo quanto stabilito dalla normativa sulla caccia del 1923¹¹⁹. Nel caso specifico l'imputazione secondo l'articolo 427 era conseguenza dal fatto che il querelante/proprietario non era stato nella condizione di reclamare la violazione dell'art. 428 (“caccia nell'altrui fondo”), dato che esso prefigurava l'illiceità del comportamento solo nel caso in cui si fosse provveduto a precludere l'accesso (proibizione a presidio della quale stava appunto l'articolo) “nei modi stabiliti dalla legge” e apponendo segnali che rendessero evidente tale inibizione.

Figli di una medesima logica originaria di tutela della proprietà individuale, i due articoli appena richiamati facevano ormai riferimento, rilevava Pozzolini, a “ben diversa materia” e a “scopi di protezione” e “rapporti giuridici del tutto differenti”. La normativa sulla caccia del 1923, infatti, aveva rimodulato le prerogative proprietarie: “dove la legge non fa divieto, la caccia può esercitarsi

¹¹² Riscontri per i due ultimi richiami in M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

¹¹³ Pretura di Pisa, *Nota in favore di Ciampi Ezio e Orsucci Pietro imputati del delitto di cui all'art. 427 codice penale*, Pisa 1926 (BFS, Misc. S 30. 12).

¹¹⁴ *La caccia nei fondi non costituiti in riserva ed il reato d'ingresso arbitrario nel fondo altrui*, in “Il foro toscano”, II (1927), pp. 285-287.

¹¹⁵ *Ancora la caccia nei fondi non costituiti in riserva in rapporto al reato di ingresso arbitrario nel fondo altrui*, in “Rivista di diritto agrario”, VII (1928), pp. 523-527.

¹¹⁶ *In tema di limiti tra diritto di proprietà e diritto di caccia*, in “Rivista di diritto agrario”, VII, (1928), pp. 223-234.

¹¹⁷ Non del tutto in realtà: A. D. Manfredini, “*Chi caccia e chi è cacciato ...*”. *Cacciatore e preda nella storia del diritto*, Torino 2006, pp. 197-245.

¹¹⁸ Sulla caccia come attributo della proprietà nell'esperienza giuridica francese dopo il 1789: A. D. Manfredini, “*Chi caccia e chi è cacciato...*”, cit., pp. 174-176.

¹¹⁹ Sulla formazione della legge 24 Giugno 1923 n. 1420, si veda E. Eula, A. Arienzo, *Caccia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1974, pp. 642-643; A. D. Manfredini, “*Chi caccia e chi è cacciato ...*”, cit., 246-251.

indipendentemente dal consenso o dal dissenso (in qualunque forma manifestato, anche con l'erezione di siepi, lo scavo di fosse, o l'apposizione di recinzioni metalliche) del proprietario dei fondi"¹²⁰. Era questo il punto dibattuto. Anche Barchielli ammetteva che il "diritto di proprietà" era *cambiato* (non era più il "quiritario ius utendi et abutendi", secondo le sue parole), ma al tempo stesso riaffermava la necessità di attribuire al proprietario il potere di impedire che soggetti terzi esercitassero su un fondo "diritti dominicali e di possesso".

Secondo l'avvocato fiorentino, nonostante che la normativa del 1923 avesse "introdotto" una sorta di "diritto di caccia", l'"amministrare bene i fondi nell'utile proprio e in quello della collettività" (interesse, questo, generale) doveva ricomprendere ancora e sempre un complessivo *ius prohibendi*, una facoltà di "proibire l'ingresso verbalmente e caso per caso anche ai cacciatori", specie in caso di timore "di danno alla produzione agricola"¹²¹. Ne usciva, in ogni modo, un diritto di proprietà "ammodernato"¹²² e tale *ammodernamento* era stato ben percepito da Pozzolini che nella replica affermava che il diritto allo svolgimento dell'attività venatoria doveva esser ormai considerato "un diritto autonomo, di spettanza di ognuno, il cui esercizio [era] limitato solo dai precetti della legge" in base a criteri (anche in questo caso di *interesse generale* e assorbenti la tutela della proprietà individuale) quali la "protezione dell'agricoltura, della viabilità e delle specie animali"¹²³.

Da una parte, dunque, l'irrilevanza del consenso del proprietario, dall'altra il fatto che nessuna delle limitazioni apposte al diritto di caccia trovava giustificazione nel suo "interesse privato". Egli, in verità, quando sceglieva di creare delle riserve di caccia, niente altro diventava che "mandatari[o] dello Stato" per la protezione della selvaggina e il vantaggio che riceveva dalla creazione della riserva non era che "il corrispettivo degli oneri" posti a suo carico nella logica del mandato assunto. L'impossibilità di chiamare in causa l'art. 427 e l'articolo 428 del codice Zanardelli così come era presentato da Pozzolini rendeva palese che i "superiori interessi particolari di una classe" non potevano prevalere su quelli generali, ma soprattutto permetteva la "percezione della profonda trasformazione sociale e giuridica dell'istituto della proprietà", che si era adeguato "alle condizioni sociali ed economiche dei nuovi tempi"¹²⁴.

¹²⁰ *La caccia nei fondi non costituiti in riserva*, cit., p. 286.

¹²¹ G. Barchielli, *In tema di limiti tra diritto di proprietà e diritto di caccia*, cit., p. 224.

¹²² Perché, basti qui quanto riferito dal *Digesto italiano* nel 1888 (P. Clementini, P. Mariotti, *Caccia*, in *Digesto Italiano*, VI, parte I, Torino 1888, pp. 61), "tutte le leggi vigenti sulla caccia al 1 Gennaio 1866 riconoscevano al proprietario il diritto di vietare al cacciatore l'ingresso nel suo fondo" come "conseguenza logica ed inevitabile del diritto di proprietà". Successivamente era entrato in vigore l'art. 712 del codice civile italiano che al capoverso confermava questa linea: "non è tuttavia lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore".

¹²³ *Ancora la caccia nei fondi non costituiti in riserva*, cit., pp. 523-524.

¹²⁴ Ivi, p. 527.

L'introduzione della normativa sulla caccia, insomma, aveva alterato un equilibrio nel quale il proprietario "era arbitro di consentire o no nel suo fondo l'esercizio della caccia" anche a mezzo della tutela penale dell'art. 428¹²⁵. Dopo il 1923, invece, il "bene giuridico" leso riferibile all'art. 428 era mutato e divenuto di "pertinenza della collettività e quindi di *interesse generale*". Anzi, nella replica Pozzolini si spingeva anche oltre, sostenendo che la nuova normativa aveva abrogato tacitamente l'art. 428 per come era stato pensato all'origine, cioè legato all'art. 712 del codice civile e a "tutela della proprietà immobiliare"¹²⁶. E che questa posizione non fosse del tutto peregrina lo dimostra il fatto che di lì a pochi anni il codice Rocco non avrebbe contemplato un omologo dell'art. 428, perché si riteneva che la disciplina della caccia abusiva stava pacificamente tutta nella normativa speciale emanata a partire dal 1923.

Già dal secondo volume di difese¹²⁷, dove è presente anche una memoria riguardante la violazione dell'obbligo di assicurazione per gli infortuni sul lavoro¹²⁸, sono frequenti gli scritti in difesa di imputati per frodi, raggiri e inganni in commercio. Mi riferisco a richieste di riabilitazione "di diritto" (artt.

¹²⁵ Anni dopo, tutto ciò sarebbe risultato pacifico: L. Landucci, E. Eula, *Caccia*, in *Nuovo Digesto italiano*, II, Torino 1937, pp. 601: "l'istituto tipico ... in cui in diritto moderno si è trasformato lo ius prohibendi del diritto romano è quello delle riserve di caccia e delle bandite". "Lo ius prohibendi proclamato in termini generali ed apparentemente assoluti dall'art. 712 cpv. [del codice civile del 1865] è stato opportunamente temperato [...] mediante una più precisa definizione che ne esprime implicitamente il limite [...] in funzione degli interessi generali, tra i quali è da collocarsi l'esercizio della caccia".

¹²⁶ Per tutti, si vedano G. Crivellari, G. Suman, *Il codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta delle dottrine, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, VIII, Torino 1898, p. 340 e, alle porte della legislazione del 1923, V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino 1922, § 2755, p. 572 ("interesse pubblico relativo alla guarentigia delle proprietà"; "diritto di divieto della caccia nei propri fondi, che la legge virtualmente riconosce, quale attributo del diritto di proprietà").

¹²⁷ Dove si trovano anche memorie in tema di contravvenzione riguardante il gioco del lotto, T.U. n. 152 del 1908 [Corte d'appello di Lucca, *In difesa del Signor Amos Bernardini appellante. Non costituisce reato la vendita a rate di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nel Regno*, Firenze 1909 (BFS, Misc. S. 27.2); Corte d'appello di Firenze, *Note in difesa dei signori Angioli Carlo e Piccini Mario*, Pisa 1911 (BFS, Misc. S. 27.3)], "minacce gravi" (Corte di Cassazione, *Mezzzi di ricorso per il signor Carlo del Corso*, Pisa 1911: BFS, Misc. S. 27.13), valore delle prove testimoniali e peritali raccolte entro un giudizio penale (BFS, Misc. S. 27.19, Tribunale di Roma, *Petrucci e Franceschi contro Cordella comm. Avv. Niccolò. Note dopo la discussione*, Pisa 1911).

¹²⁸ BFS, Misc. S. 27.23, Tribunale di Pisa, *In difesa degli stovigliai di Cuvigliana*, Pisa 1911. Pozzolini arriva a questa difesa forte dell'esperienza di collaborazione alla *Rivista di diritto e giurisprudenza, patologia speciale e medicina forense sugli infortuni sul lavoro* diretta anche da Enrico Serafini e si trovò a difendere un datore di lavoro che aveva ommesso di adempiere all'obbligo di assicurazione. L'accusa verteva sulla violazione dell'art. 1, n. 3 della legge sugli infortuni (applicabile anche "agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine" se le macchine non erano mosse direttamente dall'operaio e se la fabbrica impiegava più di cinque operai). La difesa si era imperniata sul concetto di "macchina" previsto dalla normativa. Se ne indagava il "significato industriale" (p. 3) e quello "secondo lo spirito" della legislazione infortunistica, anche in ragione dei rischi che poteva presentare un certo congegno meccanico ("secondo il criterio della legge un congegno che non presenta rischio non è una macchina": p. 8), specie nel caso in cui il pericolo non era superiore a quello di "alcuni semplicissimi attrezzi rurali cui nessuno dà il nome di macchina".

632-634 del codice di procedura del 1913)¹²⁹, procedimenti per contravvenzione al *calmiere* dei prezzi e illeciti concernenti la legislazione eccezionale sui beni di “comune o largo consumo”, sui “generi alimentari”¹³⁰ e sulle requisizioni di grano e granoturco¹³¹, falso in atto pubblico¹³², vendita di sostanze alimentari pericolose alla salute (art. 320 c.p.)¹³³ e di sostanze non genuine con relativa frode in commercio (artt. 322 e 295 c. p.)¹³⁴, illeciti attinenti al maneggio di cambiali (“cambiali false”¹³⁵, uso di “cambiale in bianco per debito vero”¹³⁶), figure di appropriazione indebita (artt. 417-418 c.p.)¹³⁷, bancarotta fraudolenta¹³⁸.

Tra questi scritti, merita di esser segnalata la *Memoria per il signor Sabatino Pretini*¹³⁹ sottoposto a *istruttoria* per calunnia maturata entro un giudizio per bancarotta. Dal punto di vista dei difensori, essa è testimone della collaborazione tra Pozzolini e Arturo Rocco. I due giuristi, al di là delle due lezioni inaugurali del 1908 e 1910, l’una, si è detto, incunabolo dell’altra¹⁴⁰, erano

¹²⁹ BFS, Misc. S. 28.1, Corte di Cassazione, *Ricorso del P. M. contro Gattai Arturo*, Pisa 1916.

¹³⁰ C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2005, pp. 17-91 (in particolare); M. C. Dentoni, *L'alimentazione e l'approvvigionamento durante il conflitto*, in *Dizionario storico della Prima Guerra Mondiale* diretto da N. Labanca, Roma-Bari, 2014 pp. 230-238.

¹³¹ BFS, Misc. S. 28. 15, Tribunale di Pisa, *In difesa del Sig. Ferdinando del Punta*, Pisa 1917 [vendita di pane in forme di peso vietato al prezzo fissato per le forme di peso immediatamente inferiore. Decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740]; BFS, Misc. S. 29. 5, Corte d'appello di Lucca, *In difesa del signor Pietro Boncinelli*, Pisa, 1918 [rifiuto o ritardo nella consegna di grano “requisito dall'autorità competente”. Qualifica dell'illecito di cui all'art. 5 del Decreto luogotenenziale 8 Gennaio 1916 n. 5 come *delitto*].

¹³² Concernente dichiarazione di ingresso e uscita di merci dai magazzini posti entro le barriere cittadine: BFS, Misc. S. 28.5, Corte d'appello di Lucca, *In difesa del Signor Giuseppe Ciaramelli*, Pisa 1916.

¹³³ BFS, Misc. S. 29. 24, Tribunale di Pisa, *Memoria difensiva per Baldaro Cosimo*, Pisa 1920 [Estensore U. Caramia. Vendita di una partita di “fichi secchi guasti e pericolosi per la salute”].

¹³⁴ BFS, Misc. S. 31. 3, Corte di Cassazione, *Memoria a sostegno del ricorso di Aristide Prevedello*, Pisa 1928 [vendita di merce miscelata composta da prodotti di qualità differente. Art. 111 del T. U. 1 agosto 1907 n. 636].

¹³⁵ BFS, Misc. S. 29. 6, Corte di appello di Lucca, *In difesa di Ercole Giani*, Pisa 1918.

¹³⁶ BFS, S. 29. 10, Corte di appello di Lucca, *Per Simi Paolino*, Lucca 1919 [Art. 3 c.p.p. rinvio al civile di una controversia dalla quale dipenda la decisione dell'esistenza del reato].

¹³⁷ BFS, Misc. S. 29. 19 Tribunale di Pisa, *Svolgimento dei motivi di appello in causa Messa Ulderico e Cocito Maddalena nei Messa*, Pisa 1920 (abuso di foglio in bianco); BFS, Misc. S. 31 5, Tribunale di Livorno, *In difesa di Boldrini Agamennone*, Pisa 1928 [valore dell'accertamento peritale a riguardo di un'imputazione per la vendita di burro non genuino a appropriazione indebita (artt. 417 c.p. e 88-90 e 93 c.p.p.)].

¹³⁸ BFS, Misc. S. 30. 18, Corte d'appello di Firenze, *Per l'assoluzione della signora Lida Ciucci Puntoni. Nota defensionale*, Pisa 1927 [Coniuge non socio nel commercio dell'altro. Moglie che coadiuva il marito nella amministrazione dell'azienda di lui]; BFS, Misc. S. 30. 9, Tribunale di Pisa, *Comparsa conclusionale per il Signor Silvio Ottolenghi di Firenze contro Mariotti ragioniere Gino curatore del fallimento Italo Masi e fratelli di Pontedera e Pubblico Ministero*, Pisa 1925 [con Angelo Sraffa e altri. Procedimento per bancarotta fraudolenta in corso. Sospensione del giudizio civile di ammissione al passivo nei casi di cui all'art. 5 c.p.p. e all'art.766 del codice di commercio].

¹³⁹ BFS, Misc. S. 31.12, Procuratore del Re, Pisa, *Memoria per il Sig. Sabatino Pretini*, Pisa 1930.

¹⁴⁰ Per tutti: M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora in

legati da tempo¹⁴¹ e dal lato del giurista napoletano questa memoria rappresenta, a quanto mi costa, una delle pochissime testimonianze dirette dell'attività professionale¹⁴². Ma l'interesse di questo scritto sta anche nel fatto che, relativo ad un procedimento tenutosi negli ultimi mesi di vigenza del codice di procedura del 1913, si inserisce nella discussa apertura alla presenza dei difensori nella fase istruttoria che quel codice aveva tentato di strutturare e che di lì a pochi mesi, invece, il codice Rocco espungerà del tutto¹⁴³. Nella fase di istruzione prevista dal codice Finocchiaro-Aprile i due avvocati (Pozzolini figurava come estensore, Rocco come avvocato associato) avevano presentato secondo l'art. 102 del codice¹⁴⁴ una istanza volta a far pronunciare il decreto di *archiviazione* al giudice istruttore di cui al primo capoverso dell'art. 179 del codice di procedura¹⁴⁵. La difesa, della quale non possiamo apprendere *prima facie* la fortuna perché dalla memoria fu strappata la successiva indicazione dell'esito e che promuoveva l'insussistenza della calunnia per via della veridicità di fatti riferiti all'autorità giudiziaria in un esposto nel quale si chiedeva l'assunzione di mezzi istruttori a sostegno della declaratoria di bancarotta fraudolenta, oltre alle considerazioni sulla mancata qualificazione della calunnia¹⁴⁶, concludeva notando come non facesse parte dei "fini della legge di procedura promuovere l'azione penale quando questa [era] fin dall'inizio inesorabilmente destinata" a non sfociare in un accertamento di illecito e nella conseguente sanzione.

Desta interesse anche una memoria difensiva riguardante l'efficacia della *regindicata* civile di fronte a terzi¹⁴⁷. Esso è dato non solo dal meccanismo processuale, ma anche dalla questione civilistica retrostante. Si trattava di un

Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti*, I, Milano 2007, pp. 638-639.

¹⁴¹ Tra gli opuscoli donati a Pozzolini c'è anche A. Rocco, *Disapplicazione e falsa applicazione del contrassegno attestante il pagamento della tassa sui velocipedi*, pubblicato nel Foro italiano nel 1900, che reca una dedica di Rocco sorprendentemente reverente (AUPi, F.P., 543u).

¹⁴² M. P. Geri, *Rocco Arturo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, LXXXVIII, 2017, p. 66.

¹⁴³ Sull'incastro tra difensore e istruttoria nel codice Finocchiaro-Aprile e in quello Rocco: M. N. Miletti, "Uno zelo invadente". *Il rifiuto della pubblicità istruttoria nel codice di procedura penale del 1930*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento* cur. F. Colao e L. Lacchè, Bologna 2008, pp. 227-262. Si tenga conto anche, pur se mirato esclusivamente sul codice del 1913, di M. Natale, *Una breve riflessione sul codice di rito del 1913. Azione penale, pubblico ministero, giudice istruttore tra modello misto e suggestioni accusatorie*, in "Historia et ius" [www.historiaetius.eu], 3 (2013), paper 9, pp. 2-3.

¹⁴⁴ "I difensori possono presentare memorie scritte nell'istruzione [...] senza ritardare in verun caso la decisione. Le memorie devono essere preventivamente comunicate al pubblico ministero e alle altre parti". Altra memoria collocate nella fase istruttoria è Tribunale di Pisa. Ufficio d'istruzione penale, *Nota defensionale per il Signor Silio Ottolenghi*, Pisa 1925 (BFS, Misc. S. 30. 10) in tema di bancarotta.

¹⁴⁵ Sulle varie fasi e sottofasi contemplate nel codice Finocchiaro-Aprile: M. Natale, *Una breve riflessione*, cit., pp. 4-6.

¹⁴⁶ *Memoria per il Sig. Sabatino Pretini*, p. 32: "il reato di calunnia vuole un preciso materiale costituito da una incolpazione dimostrata del tutto ingiusta ed una intenzionalità costituita dalla consapevolezza della ingiustizia della incolpazione".

¹⁴⁷ BFS, Misc. S. 30. 3, Tribunale di Volterra, *Nota per la parte civile Ing. Giuseppe Bertinelli nella causa penale contro Cerbai Paolo e alii*, Pisa 1923.

procedimento penale per pascolo abusivo in terreni ritenuti, invece, a “uso civico”, accertato da precedenti sentenze della Corte d’appello di Lucca e della Cassazione fiorentina prima del 1923. Le corti toscane avevano definito una secolare controversia, riconoscendo “sull’intero territorio dell’antico castello” il diritto di pascolo e dichiarando soccombenti determinati proprietari sedicenti “esclusivi” e i loro eredi. La causa penale, nella quale Pozzolini difendeva quale parte civile il proprietario dei beni oggetto di pascolo ritenuto abusivo, presentava, così, una sorta di occasione di storicizzazione dell’accertamento giudiziario dell’assetto collettivo. In primo luogo, perché si discuteva dell’efficacia non limitatamente *inter partes* delle sentenze. Esse, infatti, avevano adottato una inevitabile “formula generale” nell’accertare l’esistenza dell’assetto collettivo, accreditando negli abitanti dei luoghi il “convincimento” di poter esercitare, “senza ulteriori azioni giudiziarie, l’uso civico in tutti i terreni dell’antico castello” e senza valutare se il proprietario fosse stato o meno soccombente nei giudizi ormai conclusi. In secondo luogo¹⁴⁸, perché occorreva chiarire se i terreni seminati a rimboschimento e le “tagliate di boschi cedui a rotazione di taglio” potevano esser ritenuti o meno “coltivazione” in modo da poter far o meno parte di quelli sui quali era stata sancita la sussistenza dell’uso civico e se al pascolo si potessero condurre solo “bestie da lavoro” o se esso dovesse essere inteso come esteso anche a “bestie non ancor dome” (“giovenche”). A queste condizioni sarebbe stato possibile verificare la sussistenza o meno dell’illecito “pascolo abusivo” previsto dall’art. 426 del codice Zanardelli. Non era arduo per Pozzolini sostenere che i provvedimenti giudiziari di Lucca e Firenze avrebbero potuto al più “costituire argomento di convinzione per le ulteriori decisioni nei riguardi di altri proprietari”, ma non “dar titolo legale se non contro” le originarie parti in causa”, sebbene si fosse dovuto accertare in via preliminare la questione “in linea generale” e, come detto, “riconoscere l’uso civico su tutto il territorio dell’antico castello”. E se poteva esser sostenuto che il pascolo era stato condotto con la convinzione (più consuetudinaria, che basata sulla sentenza viene da dire) degli abitanti della comunità di esercitare un diritto che non proveniva da un contratto, ma dal tempo, restava il fatto che l’invasione della proprietà di soggetti che non erano stati parte delle controversie ormai definite, ove non qualificabile come abuso di pascolo, configurava almeno un esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235 c.p. Zanardelli), condotto inoltre con violenza sulle cose rappresentata dall’alterazione dello stato dei luoghi. Si era alle soglie della legge del 1927 sugli *usi civici* e l’Italia degli assetti collettivi si trovava a fare i conti con il codice penale liberale e la sua tutela della proprietà individuale. Nel più limitato spazio della difesa della parte civile imbastita da Pozzolini, invece, dal pascolo abusivo il piano illecito veniva spostato verso l’“esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”¹⁴⁹, perché si sottolineava che l’esistenza del diritto e la

¹⁴⁸ Nota per la parte civile, cit., pp. 2-4.

¹⁴⁹ Ivi, p. 5.

coscienza di esercitarlo legittimamente non escludevano in generale la illiceità del comportamento, potendo qualificare anche un illecito differente da quello degli articoli 427 e 428 del codice penale. Come in una sorta di ipotesi subordinata, insomma, la parte civile sosteneva che anche quando si fosse dato rilievo alla “coscienza di agire legittimamente di fronte alla dubbiozza della interpretazione volgare della natura di terreno coltivato”, l’attività compiuta risultava comunque illecita sotto un altro profilo: quello, appunto, dell’arbitrario esercizio delle proprie ragioni¹⁵⁰.

Difficilmente ci si trova di fronte a difese riguardanti lesioni personali o reati di sangue¹⁵¹. Si trovano, però, memorie in tema di “disastro ferroviario”¹⁵², appropriazione indebita¹⁵³, corruzione e atti violenti di libidine a riguardo di minorenni¹⁵⁴, calunnia¹⁵⁵, reati riguardanti il gioco d’azzardo (artt. 484-485 c.p.)¹⁵⁶, reati commessi con materie esplodenti (consegna di dinamite a scopo di omicidio)¹⁵⁷, furto¹⁵⁸ e procedimenti che mostrano l’intreccio tra giurisdizione

¹⁵⁰ Lo stesso percorso veniva compiuto per quanto riguardava gli altri temi dibattuti: Ivi, pp. 10-12.

¹⁵¹ BFS, Misc. S. 31. 1, Tribunale di Pisa, *In difesa dell’ortopedico Federico Cafiero Redini imputato di esercizio abusivo dell’arte sanitaria e di lesioni colpose*, Pisa 1927 [Limiti dell’esercizio dell’arte ortopedica. Con Guido Guidi Buffarini. Contravvenzione all’art. 53 della legge sanitaria e alla legge 23 Giugno 1927, n. 1264 che disciplina l’esercizio delle arti ausiliarie alla professioni sanitarie e fra queste l’ortopedia]; omicidio colposo per incidente automobilistico: BFS, Misc. S. 30.15 Corte di appello di Firenze, *Scritture di appello per il prof. Domenico Taddei appellato contro Mazzoni Teresa ved. Lapucci e Lapucci Guido e LL. CC.*, Pisa 1927 [Risarcimento del danno] e BFS, Misc. S. 30. 15bis (non censita dal catalogo), *Note autorizzate per il prof. Domenico Taddei appellato*, Pisa 1927 e BFS, Misc. S. 30.11, Tribunale di Pisa, *Scritti di causa per il prof. Commendator Domenico Taddei contro Teresa Mazzoni vedova Lapucci*, Pisa 1926.

¹⁵² BFS, Misc. S. 30. 7 Corte di Cassazione, *Sviluppo dei mezzi di ricorso di Pardelli Silvio e Nardi Angiolo*, Pisa 1925 [art. 314 e 329 c.p.: scontro tra treni provocato da addetti allo scambio].

¹⁵³ Commessa in ambito di controversie ereditarie su beni della comunione e dell’eredità indivisa (BFS, Misc. S. 30. 6, Corte d’appello di Firenze, *A sostegno della sentenza assolutoria di Morelli Rolando pronunziata dal Tribunale di Pisa il 16 Maggio 1924*, Pisa 1924 [Artt. 402 e 417 c.p.]) o affiancata al reato di soppressione di atti (art. 283 c.p. Zanardelli): BFS, Misc. S. 31. 13, Corte d’appello di Firenze, *Per la dichiarazione di innocenza del cancelliere Girolamo Benedetti. Memoria*, Pisa 1929 [art. 417 c.p.p. e peculato continuato per distrazione di somme da parte di pubblico ufficiale depositario di quantità (art. 283 c.p.)].

¹⁵⁴ BFS, Misc. S. 31. 4, Corte di appello di Firenze, Sezione d’accusa, *Memoria aggiunta per Don Silvio Matteoli*, Pisa 1928. In allegato uno scritto del Procuratore generale Ruggero Lanza, *La scarcerazione automatica nei provvedimenti di rinvio a giudizio*, Napoli 1925.

¹⁵⁵ BFS, Misc. S. 31.14, Tribunale di Pisa, *Per l’assoluzione del signor Valentino Caramassi. Memoria*, Pisa 1929 [con Guido Buffarini Guidi].

¹⁵⁶ BFS, Misc. S. 29. 9, Tribunale di Pisa, *In difesa del “circolo dei forestieri”*, Pisa 1918 [Gioco della “roulette”. Luogo di ritrovo privato aperto al pubblico. Mancanza della qualità di tenutari del gioco].

¹⁵⁷ BFS, Misc. 29. 21, Corte d’appello di Lucca, *In difesa di Giuseppe Bettini*, Pisa 1920 [Art. 1 della L. 10 Luglio 1894, n. 314 “sui reati commessi con materie esplodenti” pubblicata nella Gazzetta del Regno del 19 Luglio 1894].

¹⁵⁸ BFS, Misc S. 29.3, Corte d’appello di Lucca, *Per la piena assoluzione di Giuseppe Benedetti manovale ferroviario*, Pisa 1918. La difesa in appello in questo caso era volta ad ottenere una formula assolutoria “senza che da lui altro si possa pretendere”, anziché quella “colla formula meno piena” pronunciata in primo grado “per insufficienza di prove” (p. 23).

penale militare e ordinaria¹⁵⁹.

Decenni dopo aver manifestato la sua opinione avversa all'esistenza di una giurisdizione militare salendo alla libera docenza¹⁶⁰, Pozzolini si trovò a difendere un milite e a sfruttare le opportunità della legislazione militare. I reati contestati erano in parte previsti dal codice penale comune, in parte contemplati da quello militare e per questo il procedimento era stato aperto per tutti di fronte alla magistratura ordinaria per effetto della *connessità* tra i reati (art. 26 del codice Finocchiaro-Aprile e art. 338 del codice penale militare). La sentenza di primo grado aveva riconosciuto lo "stato di infermità di mente" e aveva prosciolto l'imputato secondo l'art. 46 del codice Zanardelli. All'appello del pubblico ministero si resisteva facendo entrare in campo anche l'art. 56 del codice penale militare. Secondo Pozzolini il criterio di connessione non eliminava "l'applicazione della legge penale militare", poiché su di essa prevaleva la conservazione dello *status* soggettivo di milite, che poteva anche operare slegato dal privilegio della giurisdizione speciale. Inoltre, la richiesta di applicazione dell'art. 56 discendeva dalla valutazione secondo la quale tutti i reati erano stati realizzati "nel concorso e sotto l'influsso di particolari condizioni dell'ambiente militare" che non potevano essere ignorate nella valutazione dell'imputabilità del reo¹⁶¹. Se le risultanze della perizia medico legale quanto a "assoluta imbecillità, pazzia e morboso furore" potevano rientrare nei confini delimitati dall'art. 46, dovevano esser prese in considerazione anche le potenzialità offerte dalla "forza irresistibile" prevista solo nell'art. 56 del codice penale militare¹⁶². La favorevole opportunità difensiva d'altronde era rafforzata dalla constatazione che una differente valutazione avrebbe condotto all'assurdo di un medesimo procedimento per fatti commessi "in una identica condizione soggettiva" destinato a veder applicati "due differenti sistemi di imputabilità"¹⁶³.

A vederlo ora, il concetto di forza irresistibile nell'ordinamento penalistico italiano non poteva del tutto dirsi un *residuato bellico*. Presente nel codice Sardo-Italiano del 1859 (art. 94) e proveniente dal *code pénal* di Napoleone (art. 64), era sparito come concetto dal Codice Zanardelli, ma era stato presente in molti dei progetti precedenti¹⁶⁴, nelle discussioni dei giuristi¹⁶⁵ e, secondo Pozzolini,

¹⁵⁹ BFS, Misc. S. 30. 19, Corte d'appello di Cagliari, *Per la conferma della sentenza assolutoria di Angelo Bargiacchi. Nota defensionale*, Pisa 1927.

¹⁶⁰ Si veda M. P. Geri, *Novecento penalistico: appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

¹⁶¹ *Per la conferma della sentenza assolutoria di Angelo Bargiacchi*, cit., p. 13.

¹⁶² Ivi, p. 14.

¹⁶³ Ivi, p. 15.

¹⁶⁴ Sulla genesi e sui precedenti dell'art. 46 del codice Zanardelli: E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'articolo 46 del Codice Zanardelli*, ora in Id., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano 1992, pp. 281-316.

¹⁶⁵ Ne ho trovato testimonianza nel dibattito intorno alla uccisione del consenziente: M. P. Geri, *Dall'autore volontario all'interesse demografico: la cultura penalistica italiana tra '800 e '900 e l'uccisione del consenziente*, in *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, I, *La prospettiva storica* curr. A. Landi, A. Petrucci, Pisa 2016, pp. 194-195.

oggetto di “costante pratica applicazione”¹⁶⁶. Nella logica dell’ordinamento militare la *forza irresistibile* era rimasta a presidio di condizionamenti esterni (forza fisica e materiale) e interiori (“condizioni psichiche nel momento del fatto riferite non solo ad uno stato di necessità”, ma anche di “coazione derivante da condizioni interiori determinatesi in seguito a circostanze esterne”) del voluto. Ci si trovava di fronte ad un “complesso di elementi ambientali e occasionali” che rendeva possibile lo sviluppo “nell’intimo della psiche di una *vis* incoercibile che spinge[va] senza possibilità di resistenza l’individuo”. Non era per esornazione o artificio forense, dunque, che si aggiungeva che il legislatore militare aveva calcolato la mano proprio su questo tipo di *individualizzazione*, trattando non di forza *sic et simpliciter*, ma di forza alla quale lo specifico accusato (“egli”, diceva il codice, riferito all’imputato) non aveva potuto resistere¹⁶⁷, perché in questa maniera si rafforzava la legittimità di un’indagine sulle “condizioni soggettive del reo” e il “di lui potere di resistenza”¹⁶⁸. Ci si orientava, così, ad attribuire ruolo a “qualche cosa di affine e nel contempo diverso” dalla “tarata costituzione psichica”, non semplificabile entro la “imbecillità” riferita “ad una idiozia, ad una assenza totale di forze cerebrali”, o a “vizi di volizione” e “assenza di mezzi inibitori”, o a “morboso furore” (di solito presente ne “l’agitato e non [nel] delinquente d’impeto”), o a “pazzia morale”.

La difesa di un rivenditore al dettaglio di beni alimentari sottoposti a calmiera¹⁶⁹, imputato nel 1917 di frode in commercio (art. 295 Codice Zanardelli), merita di essere segnalata perché nelle sue pagine Pozzolini fa ricorso ampiamente ai lavori preparatori del codice Zanardelli e ai progetti antecedenti per dimostrare l’inesistenza dell’“inganno”, previsto come elemento necessario dall’articolo appena citato. Secondo l’accusa l’inganno al compratore s’era sostanziato nella presenza di una pattuizione implicita tra venditore e compratore sulla quantità da vendere, che doveva esser sempre considerata esistente quando “sopra di una determinata merce [era] imposto il calmiera”, perché quantità di merce e prezzo erano solidamente legati¹⁷⁰. L’*inganno* era provato, poi, dalla “consegna sleale” senza bisogno di esplicita garanzia della “quantità e senza necessità che [esso] fosse rivolto direttamente all’intelletto del compratore, senza cioè speciali atteggiamenti del venditore, o sotterfugi, o artifizii o raggiri atti a sorprendere l’altrui buona fede”¹⁷¹. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che “l’elemento materiale della frode in commercio” non si fosse concretizzato perché non vi era stata una pattuizione riguardante una

¹⁶⁶ Sui “parametri dell’imputabilità” nell’ordinamento del Regno si veda M. N. Miletta, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell’Italia postunitaria*, in “Acta Histriae”, 15 (2007), pp. 323-324.

¹⁶⁷ *Per la conferma della sentenza assolutoria di Angelo Bargiacchi*, cit., p. 16.

¹⁶⁸ C. Latini, *Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell’Italia unita*, in “Historia et ius” [www.historiaetius.eu], 2 (2012), paper 12, pp. 6-13.

¹⁶⁹ BFS, Misc. S. 28.14, Corte di Appello a Lucca, *In difesa di Giovanni Allegrini*, Pisa 1917.

¹⁷⁰ *In difesa di Giovanni Allegrini*, cit., p. 11.

¹⁷¹ Ivi, p. 6.

“determinata quantità” di cose, che faceva scattare l’inganno stesso in caso di consegna di quantità poi inferiori. Basandosi, inoltre, sul commento al codice di Luigi Majno aveva ritenuto insussistente “l’elemento intenzionale”¹⁷² e assolto il rivenditore. Interposto appello, la linea difensiva di Pozzolini evidenziava che “l’estremo della dichiarazione o della pattuizione” era richiesto dalla norma in forma “esplicita”, a pena di non poter parlare di “volontà”¹⁷³. Per questo l’opinione di Manzini richiamata dal Pubblico Ministero in appello non era sottoscrivibile¹⁷⁴. Farlo significava “instaurare nel campo penale il valore delle presunzioni”, trasformando “il silenzio in dichiarazione” (quest’ultima sola essendo il vero “elemento materiale del reato”). La conferma di quanto sostenuto era individuata nei lavori preparatori del codice penale, dai quali si apprendeva che per l’art. 295 ci si era ispirati all’articolo 423 del *code pénal* di Napoleone (*délit de tromperie*) nella versione completata dalla *loi* 27 Marzo 1851, che introducendo uno specifico profilo illecito riguardante l’uso di pesi e misure, aveva trattato anche di “indications frauduleuses tendant à faire croire...”¹⁷⁵. Anche per via di tali motivi ci si trovava di fronte a un reato “la cui oggettività giuridica (al di là, si noti, della collocazione ricevuta nel codice) oscilla[va] fra i reati contro la fede pubblica (dov’era collocato, aggiungiamo) e i reati contro la proprietà” e durante le riflessioni per la redazione del codice penale del Regno era maturata l’esigenza di prevedere tra gli elementi qualificanti “un tale contorno di fatto per cui la buona fede del compratore [fosse andata] vinta”¹⁷⁶. Lo ricordava Majno e lo confermava la giurisprudenza successiva documentata da Baviera ne “La scuola positiva”¹⁷⁷. Su questo punto, insomma, c’era intesa totale. Certo il calmiere aveva una ricaduta sociale di non poco conto, alla quale il Ministero Pubblico doveva aver fatto richiamo nell’appello. Per questo

¹⁷² In effetti, secondo L. Majno, *Commento al codice penale*, Torino 1915, III, n. 1356, pp. 105-106, pur non essendo necessari gli artifici e i raggiri tipici della truffa, occorre comunque che il compratore fosse stato colto nell’atto di non poter conoscere la verità per via non solo di “parole mendaci del negoziante”, ma anche della sua oggettiva difficoltà di sincerarsi di tale mendacio.

¹⁷³ *In difesa di Giovanni Allegrini*, cit., p. 8.

¹⁷⁴ “Con tutto l’ossequio dovuto [...] non ci sentiamo [...] disposti ad accoglierla come vangelo”. L’opinione è reperibile in V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino 1922, n. 2117, pp. 294-298.

¹⁷⁵ Il passaggio in Francia dall’art. 423 del codice di Napoleone alla aggiunta della legge del 1851 (con annesso il testo di quest’ultima legge) è documentato in *Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence ... par M. D. Dalloz aîné ... et par M. Armand Dalloz son frère*, t. XXXV, Parigi 1855, v. *Poids et mesures*, art. 7, nn. 84-86, p. 1005.

¹⁷⁶ *In difesa di Giovanni Allegrini*, cit., p. 16. Non essendoci, però, nel caso specifico “consegna di cosa diversa per quantità da quella dichiarata e pattuita: non vi fu inganno” e, così, non vi fu nemmeno “la materialità del reato di frode”.

¹⁷⁷ G. Baviera, *Osservazioni* a Sezione di accusa di Milano, 7 Ottobre 1904, in “La scuola positiva nella dottrina e giurisprudenza penale, XIV (1904), pp. 667-668. In linea con Majno, Baviera sottolinea tra l’altro il fatto che in ogni modo il termine “inganna” non era sommamente chiaro, ma che verosimilmente con esso si era voluto anche mettere un argine alla persecuzione dei “minuti (e imprescindibili, aggiungiamo) inganni”.

Pozzolini, prima di introdurre le sue considerazioni sulla sussistenza dell'elemento intenzionale¹⁷⁸, sgombrava il campo dichiarandosi disinteressato dalle “elucubrazioni *patriottico-sociali* che [era] bene il pubblico ministero [conservasse per altri e risparmiasse] ai *galantuomini*”¹⁷⁹.

Non è sorprendente¹⁸⁰, al di là delle esigenze di causa, che ricorrano casi nei quali l'attività difensiva è occasione per richiamare e celebrare il ritorno “ai limpidi principi che [...] avevano insegnato grandi maestri classici come Carrara e Pessina”. Accade, ad esempio, in una memoria del 1918 concernente il *peculato*¹⁸¹. Qui Pozzolini ricorda che

la giurisprudenza nostra tende ormai in modo sicuro a liberarsi definitivamente da certe concezioni assurde e rigoriste che [a causa della] influenza di una dottrina superficiale e mal destra, avevano dominato per qualche anno facendo discostare le magistrature di merito dalla tradizione.

Nel caso specifico in giurisprudenza, dopo aver per non poco tempo sostenuto che per il *peculato* fosse necessaria la semplice *appropriazione*, si tendeva “a tornare ai sani principi classici” che concepivano il *peculato* “come è e come deve essere”¹⁸²: un reato che aggrediva il patrimonio caratterizzato dalla qualità dell'agente e alla natura dell'oggetto indebitamente “sottratto o distratto”. Affermazioni del tutto in linea, si può notare intanto, con la pagina di Carrara¹⁸³.

L'*elemento intenzionale* nell'illecito *peculato* era necessariamente di carattere

¹⁷⁸ Quanto all'“elemento intenzionale”, l'avvocato pisano incardinava la difesa sulla necessità che l'azione di *inganno* fosse stata compiuta “scientemente”, “nell'intenzione di realizzare con la frode un guadagno illecito” (*In difesa di Giovanni Allegrini*, cit. p. 17). Per far maturare una situazione del genere, però, c'era bisogno di “un insieme di precedenti di condotta univoci che [fossero capaci di attestarlo] in modo non dubbio” (ivi, cit. p. 17). Era per questo che si cimentava nell'analisi delle testimonianze raccolte nella fase istruttoria per individuare tracce e sintomi dell'assenza dell'*intenzione*, concludendo che essa era del tutto inesistente (ivi, p. 24), sia in relazione alla frode in commercio, sia a riguardo di qualunque ipotesi contravvenzionale legata al calmiere.

¹⁷⁹ Su i *galantuomini* e il processo penale: L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990, pp. 1-8.

¹⁸⁰ Dell'atteggiamento di Pozzolini di fronte ai “classici” ho cercato di dir qualcosa in M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*.

¹⁸¹ Corte d'appello di Firenze, *Per la dichiarazione d'innocenza del cancelliere Girolamo Benedetti*, Pisa 1929.

¹⁸² Il corsivo usato per il lemma *peculato* è del sottoscritto. Perché la questione del *peculato* e delle sue varie *forme* allora e oggi non è così lineare come si può immaginare e vorrei dedicarvi una ricerca più approfondita. Dalle parole di Pozzolini traspare intanto per questo illecito un'essenza e una collocazione classificatoria ormai superata: quella di un delitto contro il patrimonio, una sorta di sottrazione qualificata [mi limito a richiamare G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, ed. Milano 1882, vol. II, § 1192 e 1199-1204, pp. 442 e 445-449 (“furto di denaro pubblico”) e Carrara, *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale*, vol. VII, Lucca 1871, parte speciale, vol. VII, nn. 3362-3401, pp. 14-63], un delitto contro la pubblica fede e non un crimine *contro la pubblica amministrazione* come era concepito nell'art. 210 del Codice Sardo del 1859, nell'art. 169 del codice toscano del 1853 (che, peraltro, quanto alla pena ancora lo associava al *furto qualificato*) e come venne, poi, delineato nel codice Zanardelli (art. 168).

¹⁸³ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., n. 3367, p. 211: “i criteri essenziali di questa specialità criminosa debbono cercarsi nella persona, nella cosa, nelle condizioni della consegna”.

frodatorio e stava nella “intenzione di appropriarsi delle somme”. Ma questa presa d’atto non impediva a Pozzolini di rilevare che se tale elemento poteva anche essere ritenuto “concomitante” con “l’uso illecito delle somme affidate”, ove si fosse in condizione di provarne l’inesistenza, il semplice uso illecito non era sufficiente alla configurazione del crimine, al più potendo aprire la strada al “ristretto cerchio della infrazione disciplinare” del pubblico ufficiale. Una posizione di questo tipo trovava conforto nella “recentissima” giurisprudenza della Cassazione, che aveva intrapreso un percorso di “ritorno ai sani concetti della scuola giuridica italiana”. In una sentenza del tribunale supremo¹⁸⁴ dello stesso anno della memoria, infatti, si leggeva che se “il solo proposito di reintegrare ciò che si è sottratto non [poteva valere] ad escludere il peculato”, ciò non poteva far sì che si ritenesse sussistente il delitto quando il colpevole “aveva la certezza” di reintegrare le somme sottratte, perché non doveva procurarsi denaro, ma ne aveva disponibile presso di lui. La giurisprudenza e il difensore Pozzolini, come si nota, aprivano la strada a considerazioni che stonano col palato odierno e che conducevano e pensare nel caso delineato più che a una sottrazione vera e propria, a “un accidentale uso diverso” che legittimava, per l’appunto, l’applicazione di sole “sanzioni disciplinari”¹⁸⁵.

Altre scosse di assestamento tra la dottrina e la giurisprudenza fanno capolino anche in una delle memorie stese per procedimenti ai quali Pozzolini andò associato a Buffarini Guidi¹⁸⁶. In tema di calunnia, si ammetteva che dottrina e giurisprudenza erano state su sponde opposte a riguardo del “materiale” della stessa in caso di illecito perseguibile su querela di parte. La soluzione di Pozzolini, in linea con la dottrina, era proposta sfruttando la collocazione classificatoria e l’evidenza del bene offeso dall’illecito calunnia, che nel codice Zanardelli era l’amministrazione della giustizia (“con la incolpazione di uno innocente si turba l’andazzo dei giudizi”, non l’interesse privato e se il giudizio non si avvia non c’è materialità di reato). C’era, infatti, da confutare la “vecchia giurisprudenza” della Cassazione, secondo la quale una volta reso noto un reato “di azione privata” pur senza la formalizzazione della querela di parte il reato di calunnia doveva ritenersi ugualmente perfezionato. Contraria a tale lettura s’era sempre manifestata la dottrina (richiamata documentando l’opinione di Pessina¹⁸⁷, Majno¹⁸⁸ e, per finire, di Manzini¹⁸⁹). Solo la querela poteva

¹⁸⁴ Per la quale Pozzolini si era documentato nella prima annata della Rivista italiana di diritto penale (I, 1929, parte I, p. 441). Per i più disposti alle suggestioni nel volume posseduto da Pozzolini la sentenza in questione è marcata come rilevante dalla penna del giurista.

¹⁸⁵ Ivi, pp. 38-39. La linea interpretativa proposta da Pozzolini era rafforzata dalla nota alla sentenza appena citata, nella quale si rimarcava che la decisione contrastava con la giurisprudenza corrente della Corte, ma “decide[va] la questione con retto senso giuridico sfuggendo quelle esagerazioni che offend[evano] non solo il senso di umanità, ma anche quello di giustizia”.

¹⁸⁶ BFS, Misc. S. 31.14, Tribunale di Pisa, *Per l’assoluzione del signor Valentino Caramassi*, Pisa 1929.

¹⁸⁷ E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, III, Napoli 1885, § 350, p. 251.

¹⁸⁸ L. Majno, *Commento al codice penale italiano*, II ed, Verona 1902, I, § 1100, p. 716. Anche in questo caso nel volume di proprietà di Pozzolini alla pagine in questione si trova un segnalibro e il paragrafo

“mettere in moto l’azione penale” e quindi non poteva dirsi sufficiente la stesura di un *referto* o una *denunzia*: “occorrerà una formale querela del danneggiato con istanza di procedimento” affermava Luigi Majno. A questi lidi era pervenuta, infine, in maniera positiva per la difesa, anche la più recente giurisprudenza, a partire da un pronunciamento del 1909¹⁹⁰, al quale avevano fatto seguito altre tre sentenze degli anni venti¹⁹¹.

Tra i volumi di memorie forensi, infine, l’ottavo fa storia a sé perché reca atti che sono testimoni diretti dell’esercizio della giustizia penale nel passaggio tra un codice e l’altro e dei primi momenti di applicazione del Codice Rocco. Vi si trovano difese riguardanti lesioni prodotte “con bastone”¹⁹² (il giudizio si tenne alla fine del 1931, ma per fatti svoltisi antecedentemente al 1930 e per questo vede la difesa ancora reclamare l’operatività dell’art. 374 del codice Zanardelli relativo alla “lesione personale oltre l’intenzione”), appropriazione indebita e falso in scrittura privata¹⁹³, rapporto tra amnistia e pena edittale¹⁹⁴, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta¹⁹⁵, tentativo di estorsione e calunnia¹⁹⁶. In una difesa del 1933 contenuta in questo volume e relativa ad un procedimento per lesioni dalle quali si sosteneva fosse dipesa la successiva morte¹⁹⁷, Pozzolini si trovò a dibattere intorno alla operatività degli articoli 40 e 41 del codice Rocco, ovvero la nuova “norma legislativa circa le cause sopravvenute”¹⁹⁸. In un paragrafo della memoria ebbe, così, occasione di chiarire che il legislatore del 1930, mentre all’art. 40 aveva “codificato il principio del rapporto di causalità, non enunciato ma presupposto nelle legislazioni precedenti”¹⁹⁹, al successivo articolo 41 aveva, invece, “eliminato il

richiamato a segnato con una spessa matita colore blu.

¹⁸⁹ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V, Torino 1921, § 1634, p. 406.

¹⁹⁰ “La giustizia penale”, XVI (1910), col. 338 massima b: L’attribuzione di un reato perseguibile solo a istanza di parte, fatta mediante scritto anonimo (con che viene a difettare la querela) non costituisce calunnia.

¹⁹¹ Tutte disponibili ne “La giustizia penale”, XXXII (1926), col. 797; ivi, XXXIII (1927), col. 119 e ivi, XXXIV (1928), col. 1493.

¹⁹² BFS, Misc. S. 32 Corte di appello di Firenze, *Motivi di appello in difesa di Giovanni Alberigi*, Lucca 1931 [Gino Giorgi estensore].

¹⁹³ BFS, Misc. S. 32. 2, Corte d’appello di Firenze, *Per Martini Leto Emilio. Documentazioni e deduzioni a sostegno della domanda di perizia psichiatrica* Pisa 1932 [con Buffarini Guidi].

¹⁹⁴ BFS, Misc. S. 32. 3, Corte di Cassazione, *Nota a sostegno del mezzo preliminare di ricorso di Martini Leto Emilio*, Pisa 1933.

¹⁹⁵ BFS, Misc. S. 32. 7, Corte d’appello di Firenze, *In difesa di Antonio Cappellini direttore della Banca popolare di Piombino*, Pisa 1933.

¹⁹⁶ BFS, Misc. S. 32 10, Corte d’appello di Firenze, *Comparsa conclusionale per il Signor Italo Leoni parte civile nella causa penale contro Balderi Dino e Parducci Muzio*, Pisa 1934.

¹⁹⁷ BFS, Misc. S. 32. 4, Corte d’assise di Livorno, *Nota defensionale e documenti allegati nella causa contro Bucci Natale e Bucci Adelino imputati di omicidio e di lesioni*, Pisa 1933.

¹⁹⁸ *Nota defensionale e documenti allegati*, cit., pp. 14-15.

¹⁹⁹ Come anche avvertiva il commento di Saltelli e Romano De Falco (I, Roma 1930, p. 238), nel codice abrogato “mancava una sistemazione [del] nesso di causalità nel reato” e la “necessità del nesso

principio del valore attenuante delle concause nell'omicidio" contenuto nell'art. 367 del codice Zanardelli e stabilito (come ancora oggi recita la norma) che "le cause sopravvenute esclud[evano] il rapporto di causalità quando [erano] state da sole sufficienti a determinare l'evento". La novità normativa non era di poco conto e serviva a Pozzolini per la sua linea difensiva:

il significato della norma è chiaro ed è questo. Vi è un processo di causalità che ha prodotto un determinato evento. A questo processo si sostituisce in un certo momento un altro processo che sopravviene e produce un altro evento maggiore e diverso.

Così, se i "due processi [erano] perfettamente separati e distinti", i "due eventi [dovevano] attribuirsi a due diverse causalità". La separazione dei due processi causali, dunque, poteva e doveva dar luogo a due diversi fatti illeciti sanzionabili separatamente, ma non all'addebito di una serie causale a chi non ne aveva fatto parte.

Sulla stessa linea del confronto con il mutamento della normativa e col mutare a volte parallelo della giurisprudenza sta l'ultima memoria dell'ottavo volume. Trattando di omicidio colposo e falso ideologico in certificati (art. 481 c.p. Rocco) commesso da un medico nell'accertare la morte²⁰⁰, Pozzolini evidenziava come l'articolo appena citato del codice del 1930 aveva riprodotto, estendendola a altre categorie di professionisti, la disposizione dell'art. 289 del codice Zanardelli sulla falsificazione di attestati o certificati e uso di tali atti falsificati. La difesa contro l'incriminazione ai sensi dell'art. 481 del codice Rocco era sostenuta annunciando l'assenza di precedenti giudiziari nei quali il medico che avesse rilasciato il certificato di morte effettivamente avvenuta con la attestazione di aver visitato il cadavere senza avere di fatto proceduto a detta visita fosse stato perseguito oltre che per la trasgressione di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria anche per il reato di cui all'articolo appena citato. Precedenti giudiziari non ce n'erano perché la questione non si presentava come problematica. Sorta, infatti, sotto l'impero del codice Zanardelli era stata risolta definitivamente con una sentenza della Cassazione dell'aprile 1910, che lo studioso pisano aveva disponibile su *Il foro Italiano*²⁰¹. Secondo tale pronunciamento il medico che avesse dichiarato "contro verità di aver visitato il cadavere" non era perseguibile ai sensi dell'art. 289 del codice, ma più semplicemente contravveniva al regolamento di polizia mortuaria. L'adempimento della visita del cadavere era, insomma, compito amministrativo

di causalità [...] si desumeva dall'art. 45". Su questi profili: A. Sciumé, *Causalità e casualità: il problema del nesso di causalità nel diritto penale tra il 1889 e il 1929*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXXX (2007), pp. 5-69.

²⁰⁰ Difesa quest'ultima assunta assieme all'altro docente criminalista pisano dell'epoca, Ugo Conti Sinibaldi (S. Larizza, *Ugo Conti Sinibaldi*, in DBGI, I, pp. 575-576) BFS, Misc. S 32. 11, Procuratore del Re di Pisa, *Memoria per il dott. Goffredo De Angelis*, Pisa 1934.

²⁰¹ "Il foro italiano", XXXV (1910), parte II, pp. 313-316.

non dotato della capacità di render “falso l’attestato”, perché quest’ultimo era destinato a certificare la malattia letale e non l’avvenuta visita²⁰². Il fatto della morte, insomma, era comunque veritiero, mentre le modalità dell’accertamento non erano false, ma semplicemente non corrispondenti ai doverosi adempimenti d’ufficio. Per questo era prospettabile secondo la difesa solo un’imputazione di carattere amministrativo-contravvenzionale e doveva cadere l’accusa ai sensi dell’art. 481 del codice penale.

Quelli appena richiamati e altri sono i non pochi punti di spicco delle memorie raccolte dal giurista pisano e ancora oggi conservate nella *biblioteca Pozzolini*. Il sondaggio effettuato aveva l’intenzione solo di fornire uno spaccato dell’attività professionale del libero docente pisano (conservatosi nonostante le non poche peripezie patite dalla biblioteca), evidenziando tematiche di spicco per il tempo in cui si dibatterono. Quanto alle memorie forensi, è chiaro che ogni causa ha una vita a sé, ma al tempo stesso, senza immaginare *teoriche* tratte dalle difese alla Carrara, assume il ruolo di momento di riflessione nell’itinerario scientifico e professionale di Pozzolini, che fu segnatamente un giurista di indole pratica, pur affrontando sovente questioni di carattere spiccatamente teorico²⁰³.

²⁰² Anche il primissimo commentario al codice Rocco (C. Saltelli, E. Romano di Falco, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, II, Roma 1930, pp. 628-629) attestava la sufficienza della falsa attestazione dei “fatti dei quali l’atto sia destinato a provare la verità”, sebbene per il caso di certificato rilasciato da pubblico ufficiale precisasse che la fattispecie da applicare era quella del precedente art. 480.

²⁰³ M. P. Geri, *Novecento penalistico: Appunti per una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936)*. Le pagine precedenti vogliono essere solo un altro passo dell’indagine sul giurista Pozzolini, con l’intenzione di continuare le ricerche a partire dai suoi tentativi di proporre una classificazione degli illeciti penalmente rilevanti e non ignorando il contributo ordinatorio fornito per i nuovi illeciti estranei al codice, come quelli portati dalla legislazione sugli infortuni sul lavoro.